Anno 1872. — Roma - Venerdì, 10 Maggio — Num. 130.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 778 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del Regio decreto 14 giugno 1863 circa l'armamento del Naviglio dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La cannoniera ad elica *Montebello* è radiata dal quadro del R. Naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

A. Riboty.

Il N. 791 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La ricevitoria generale di Caserta è dichiarata soppressa.

I ricevitori circondariali, e, dove questi non esistono, gli esattori e percettori della provincia di Caserta rispondono direttamente all'Amministrazione finanziaria degli oneri contrattuali con l'obbligo di versare il non riscosso per riscosso a termini delle disposizioni in vigore.

Art. 2. Per provvedere al servizio di Tesoreria è istituito un posto di tesoriere provinciale di seconda classe con lo stipendio di annue lire quattromila cinquecento in aggiunta al ruolo organico stabilito dai RR. decreti 30 dicembre 1866, n. 3461; 21 novembre 1867, n. 4056, e 11 dicembre 1870, n. 6097.

Il titolare della Tesoreria provinciale di Caserta ha l'obbligo di prestare una cauzione di lire venticinquemila e gode di annuo assegno di lire quattromila per le spese d'ufficio

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato di dare le necessarie disposizioni per l'esecuzione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 29 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

Quintino Sella.

Il R. decreto 1° maggio 1872, pubblicato nel foglio di ieri 9 corrente, col quale sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 5 del Regio decreto 25 giugno 1871, n° 278, è inscritto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e decreti del Regno, col numero d'ordine 793, serie II.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreti del 6 aprile 1872:

A commendatore:

Ricotti comm. Ercole, senatore del Regno, professore di storia nella R. Università di Torino.

A cavaliere:

Castagnola Paolo Emilio.

Sulla proposta del Ministro della Marina con decreto del 10 aprile 1872:

A cavaliere:

Monti Niccolò, uffiziale di porto di 2ª classe, a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti dell'11 aprile 1872:

A commendatore:

Soardi cav. Vincenzo, colonnello comandante il 12° reggimento cavalleria (Saluzzo), collocato a riposo:

A cavaliere:

Aymar Carlo, luogotenente di fanteria, id.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreto dell'11 aprile 1872:

A cavaliere:

Andreino Gio., console d'Italia a Mandalay.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Calabria Ultra 1ª (Reggio), discusso e modificato dal Consiglio provinciale nelle sedute del 22 e 23 settembre 1869; e dalla Deputazione provinciale, all'uopo facultata dal Consiglio, nella tornata del 13 luglio 1871.*

(*Cont. e fine* — Vedi n. 129)

Sezione 2ª — **Lavori in economia.**

Art. 57. Ogni qualvolta la provincia riconoscesse necessario o conveniente di far condurre un lavoro in economia, la Deputazione provinciale determinerà la somma da spendersi ed i modi di condurre il lavoro stesso, passando le relative istruzioni all'ufficio tecnico provinciale.

Art. 58. A vegliare l'esecuzione dei lavori in economia nel territorio del rispettivo comune saranno nominati dalla Deputazione provinciale dei deputati locali, preferendo che la scelta cada su consiglieri provinciali o comunali, o anche se parrà conveniente sopra alcuno degli elettori che più si raccomandi per operosità, abilità e buon volere.

Art. 59. La Deputazione provinciale sotto la propria responsabilità, nominerà un pagatore al quale verranno somministrate le somme dal cassiere provinciale, in conseguenza di regolari mandati, per pagare sopra luogo i lavoratori e le provviste, in base alle note rilasciate dall'agente tecnico incaricato della sorveglianza dei lavori.

La Deputazione provinciale potrà esigere dal pagatore una sicurtà proporzionale alle somme che gli saranno affidate, e stabilire a favore di lui un'adeguata gratificazione.

Art. 60. La direzione e sorveglianza di tali lavori saranno devolute all'ufficio tecnico provinciale, il quale destinerà quel personale che stimerà conveniente, coll'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 61. L'incaricato della condotta tecnica dei lavori stabilirà alla fine di ciascuna settimana il numero dei lavoratori da adibirsi nella settimana vegnente, e se vi sarà deficienza, i deputati locali si rivolgeranno ai sindaci dei comuni vicini, per poterne avere il numero bisognevole.

Art. 62. La mercede giornaliera per gli operai, per gli animali da trasporto, o per qualunque altro veicolo, sarà fissata dall'ingegnere di accordo coi deputati locali, tenendo presenti le consuetudini del paese.

Art. 63. Qualora senza scapito dell'esecuzione dell'opera, parrà conveniente all'ingegnere di accordo coi deputati locali, fare dei cottimi per alcune specie di lavoro, ciò sarà praticato quante volte potrà ottenersi una possibile economia su quella, che gli stessi lavori costerebbero se dovessero pagarsi a prezzo di appalto.

Art. 64. Gli operai, giusta la mercede loro fissata, debbono presentarsi al lavoro coi rispettivi istrumenti o utensili. Solo saranno acquistati a carico dell'opera quegli istrumenti, utensili ed apparecchi di cui comunemente non sogliono far uso i lavoratori.

Art. 65. La spesa di tali arnesi sarà documentata con uno statino firmato dall'ingegnere incaricato e dal deputato locale, e l'assistente che ne riceve consegna ne farà dichiarazione in calce del detto statino.

Art. 66. L'assistente ai lavori noterà giorno per giorno in un apposito registro il nome dei lavoratori, classificati per mestiere, ed in una colonna del registro indicherà la mercede giornaliera assegnata a ciascuno. Tal registro sarà verificato dal deputato locale, che lo perfezionerà con la sua firma, oltre di averlo prima paginato e cifrato.

Art. 67. È obbligo dell'assistente di formare due esemplari conformi al registro originale, che saranno firmati dal deputato locale, dei quali uno sarà consegnato al porgitore e l'altro inviato all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico.

Art. 68. Saranno del pari a cura dell'assistente, iscritte in altro apposito registro tutte le misure e memorie relative ai lavori che si eseguono in economia, compresi i piccoli cottimi, affinchè colle risultanze di detti registri si potessero istituire quei confronti e paragoni che meglio si giudicheranno opportuni, nello scopo di apprezzare il costo dei cennati lavori.

Art. 69. Eseguito il pagamento settimanile agli operai l'assistente ed il deputato dichiareranno in piè dello stato dei lavoratori di essere stato fatto in conformità del medesimo. Una simile dichiarazione, unita a quella del pagatore, sarà aggiunta allo stato che dovrà essere rimesso all'ingegnere capo.

Art. 70. Ultimato il lavoro in economia in tutte le sue parti, l'ingegnere, coll'intervento del deputato, procederà alla misura finale descrittiva, stendendo inoltre un conto complessivo secondo il registro giornaliero di pagamento. La misura finale ed il conto complessivo verificati dall'ingegnere capo e da lui sottoscritti, saranno inviati in copia alla Deputazione provinciale, in seguito di che delegherà un altro ufficiale tecnico, che non sia lo stesso direttore dei lavori, per procedere alla collaudazione col concorso però del deputato locale, i quali compileranno il verbale di risultamento.

Art. 71. La sorveglianza ed il servizio delle opere pubbliche provinciali nella provincia di Reggio Calabria sono affidati all'ufficio tecnico provinciale, istituito per effetto dell'articolo 368 dalla legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, ed il cui regolamento interno costituisce l'allegato *A*, appendice 1ª.

Capo IV — *Manutenzione delle strade.*

Art. 72. Alla manutenzione delle strade provinciali potrà essere provveduto con due sistemi:

a) Con quello dell'appalto generale di tutte le opere e provviste, che vi concorreranno per la lodevole conservazione delle strade;

b) Col sistema misto della formazione del brecciame e riparazione delle opere d'arte ed appalto e coll'assistenza di operai fissi detti cantonieri, a spese dell'Amministrazione.

Sezione 1ª — **Della manutenzione per appalto generale.**

Art. 73. L'appalto generale di una manutenzione di una strada consiste nell'obbligo di mantenere a comodo passaggio in buono stato di configurazione la intiera superficie della strada, con quella spessezza e qualità di massicciata in cui trovasi l'opera nel suo stato normale di costruzione, ed inoltre nella pronta e regolare esecuzione di tutte le operazioni necessarie a mantenere costantemente le opere comprese nel contratto, in istato perfetto e conveniente all'uso cui sono destinate. E tutto ciò contro una retribuzione sia complessiva, sia chilometrica. Il pattuito cottimo verrà pagato a rate trimestrali dopo debito accertamento della regolare manutenzione.

Gli obblighi generali e speciali dell'appaltatore, relativi alle condizioni tecniche dei lavori ed a tutt'altro che incumbe all'appaltatore stesso, saranno debitamente sviluppati dai relativi capitolati di onere, cui l'appaltatore dovrà soggettarsi.

Art. 74. Alla fine di ogni trimestre, ed ogni volta che occorrerà, l'ufficio tecnico farà rapporto alla Deputazione provinciale dello stato di mantenimento della strada, e qualora l'appaltatore avrà adempito esattamente agli obblighi del contratto, si unirà al rapporto il relativo certificato di servizio.

Art. 75. La Deputazione provinciale, visti i certificati della lodevole manutenzione della strada, ordinerà il mandato di pagamento trimestrale a favore dello appaltatore.

Sezione 2ª — **Della manutenzione col sistema misto.**

Art. 76. La manutenzione con questo sistema si farà appaltandone il brecciame di provvista occorrevole al consumo dell'anno, nonchè l'esecuzione dei lavori ordinari di conservazione delle opere di muratura.

Lo spargimento del brecciame, lo spolverizzamento e sfangamento della inghiaiata, lo spurgo dei passi e delle frane casuali, il compianamento dei passeggiatoi e la conservazione superficiale delle opere di muratura, avranno luogo in amministrazione col mezzo di cantonieri a soldo della provincia e di altri sussidiari lavori, a seconda delle occorrenze.

Art. 77. Gli appalti del brecciame non potranno avere una durata maggiore di un triennio; salva sempre la facoltà alla Deputazione provinciale, di cui all'art..... del presente regolamento.

Art. 78. Il brecciame sarà dall'appaltatore somministrato nelle quantità e qualità volute dal capitolato, e distribuito in cumoli regolari, lungo uno dei marciapiedi delle strade, alla distanza e nei modi che saranno stabiliti nello stesso capitolato d'appalto.

Art. 79. Formati i cumoli si procederà alla misura del quantitativo di brecciame ammannito, ed in base a tale misura verrà rilasciato il certificato di pagamento all'appaltatore, giusta i prezzi ed al tempo convenuti nel suo contratto.

Art. 80. Il tempo dello spargimento del brecciame sulle strade è quello di primavera e di autunno, e ciò oltre i risarcimenti parziali e giornalieri che potessero occorrere in talune località per effetto del consumo avvenuto.

Negli stessi periodi di primavera e di autunno si eseguiranno i compianamenti dei passeggiatoi, gli spurghi dei fossi, gli sfangamenti ove occorressero e lo sgombro di tutte le frane che potessero essere verificate.

Art. 81. Nella stagione estiva si eseguiranno i lavori di manutenzione delle opere d'arte e di spolverizzamento del piano stradale.

Art. 82. Ogni strada sarà divisa in tratti più o meno lunghi secondo le condizioni di località e di circolazione, ed a ciascuno di questi sarà assegnato un cantoniere, coll'obbligo di conservare in buono stato di manutenzione il tratto affidatogli, e ciò in qualunque stagione dell'anno, com'anche d'impedire qualunque deteriorazione proveniente dalla mano dell'uomo.

Art. 83. I lavori e le competenze dei cantonieri formano oggetto del regolamento di disciplina, approvato dalla Deputazione provinciale con deliberazione del 26 giugno 1869 e che costituisce l'allegato *B*, appendice II.

Art. 84. Qualora sarà spirato il termine della durata del contratto di manutenzione, l'appaltatore della fornitura non potrà esimersi dall'obbligo di continuarne gl'impegni, finchè l'Amministrazione non avrà conchiuso un nuovo contratto con le solite formalità richieste, e purchè il periodo di tempo non oltrepassasse sei mesi.

Sezione 3ª — **Operazioni straordinarie.**

Art. 85. I danni prodotti da causa straordinaria e da forza irresistibile, come le frane, la caduta delle fabbriche e lo straripamento anche temporaneo di un fiume o di un torrente, costituiscono riparazioni straordinarie.

Art. 86. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, per gli accertamenti spiegati nell'art. 49 del presente regolamento.

Art. 87. Oltre ai lavori delle suddette riparazioni, tutti gli altri che non appartengono all'ordinaria manutenzione, qualunque ne sia lo scopo, sono pure detti lavori straordinarii.

Art. 88. L'impresario del mantenimento avrà anche l'obbligo di eseguire le riparazioni ed i lavori straordinarii, qualora all'Amministrazione piacerà dargliene incarico, ed avrà diritto di essere pagato in ragione dei prezzi dettagliati nella tariffa del capitolato di mantenimento, dedotto il ribasso che risulterà dalla subasta.

Art. 89. Qualora le riparazioni fossero assolutamente urgenti, o tendessero a prevenire maggiori danni, e quindi maggiori spese a carico dell'Amministrazione, in tal caso l'ufficio tecnico ne ordinerà la pronta riparazione, e ne informerà contemporaneamente la Deputazione provinciale.

Sezione 4ª — **Norme per la sorveglianza della manutenzione.**

Art. 90. È obbligo dell'ufficio tecnico di vigilare con ogni più diligente cura l'importantissimo ramo di servizio della manutenzione stradale, che ha per iscopo la buona conservazione delle strade, e di rendere il più agevole possibile l'esercizio della circolazione.

La sorveglianza perciò della manutenzione delle strade, costituisce uno dei più importanti doveri dell'ufficio tecnico, che ne assume speciale e diretta responsabilità.

Art. 91. Il direttore dell'ufficio tecnico dividerà fra i varii ufficiali suoi dipendenti gli incarichi relativi per conseguire una costante e solerte sorveglianza alla manutenzione delle strade, e visterà tutti i certificati di servizio del personale dipendente, e perciò è a lui devoluto l'obbligo di assicurarsi della buona condotta del servizio, visitando le strade ogni volta che lo crederà regolare, prevenendone l'Amministrazione.

Art. 92. L'ingegnere di sezione, oltre di adempire a quanto gli verrà prescritto dall'ingegnere capo per la buona manutenzione delle strade del suo circondario, ed a quanto altro

APPENDICE

ISTRUZIONE PUBBLICA

RIVISTA MENSILE

(Maggio 10)

Fra i lavori più importanti condotti a termine nel mese di marzo vuol essere noverato principalissimo il disegno di legge per la istruzione obbligatoria. È noto come col Decreto Reale del 18 dicembre 1869 fosse nominata una Commissione che ebbe carico *di raccogliere e di completare gli studi relativi all'obbligatorietà dell'insegnamento primario e alle disposizioni che potessero rendere possibile ed efficace, mercè gli opportuni temperamenti e le necessarie sanzioni, la pratica attuazione dell'articolo* 326 *della legge* 13 *novembre* 1859. Questa Commissione presentò al Ministro, il 31 ottobre del 1870, un disegno di legge, preceduto da un'accurata relazione del suo presidente comm. Bargoni.

Come ognuno può immaginare, questo lavoro forma il fondo del disegno non ha molto presentato alla Camera dei deputati dal Ministro dell'Istruzione. Furono ommesse alcune disposizioni di ordine regolamentare nell'intendimento di renderne la discussione più breve, ma le stanziali furono conservate. La principale, almeno in quanto serve ad applicare la legge del 1859, è che l'obbligo sarà attuato nei comuni i quali dimostreranno al Consiglio scolastico di mantenere un numero di scuole bastevole al bisogno della popolazione.

Tale disposizione è simile a quella con cui fu introdotta l'istruzione obbligatoria in Inghilterra col *bill Forster* nel 1870, ma non può dirsi copiata da essa; imperocchè la Commissione presieduta dal Bargoni avesse già compiuto il suo lavoro quando la legge inglese venne discussa.

Ma ciò che più importa notare si è che per tal forma l'obbligo dell'istruzione verrà introdotto a poco a poco; il che vale in altri termini essere la legge destinata a secondare il movimento civile del paese, non già ispirata a ideali che lo precedano e tolgano quindi il valore pratico di essa. Bensì era necessario corroborare questa disposizione, di cui sulle prime non sarà grandissima l'efficacia, con altre dirette ad aumentarne il valore. Tali sono quelle concernenti l'obbligo di istituire scuole interne negli opificii industriali e meccanici, e in genere in tutti quelli che accolgono almeno quaranta fanciulli; negli Istituti pii, che non abbiano per fine la cura degli infermi e degli invalidi; nelle case di pena e nelle carceri giudiziarie. E del pari l'altra onde non potrà, scorso un certo tempo dalla promulgazione della legge, essere chiamato ad occupare posti stipendiati dallo Stato, dalla provincia o dal comune, chi non sappia leggere e scrivere; e quella eziandio che impedisce di conseguire doti di maritaggio a chi non si trovi nelle medesime condizioni. Tutte queste sono invero disposizioni che per via indiretta mirano ad ottenere l'adempimento in questa o quella classe di cittadini dell'obbligo d'istruirsi. Ma la disposizione più importante di tutte, e che certo sortirà miglior effetto, quella si è che si riferisce ai coscritti, i quali, dopo tre anni dalla promulgazione della legge, non sapendo leggere e scrivere, saranno passati senz'altro alla prima categoria, quale si sia il numero da essi estratto in sorte. È questa disposizione di tale natura, che ognuno può di per sè vederne l'efficacia. Per essa il popolo potrà toccar con mano, a dir così, i benefizi dell'istruzione; e non si esagera asseverando che di tutte le provvisioni prese questa avrà indubbiamente il maggior potere nello svolgimento progressivo dell'insegnamento popolare. Pare inutile avvertire che essa fu presa d'accordo col presente Ministro della Guerra. È da augurare che l'intera legge venga posta in discussione, ed abbia la sanzione dei due rami del nostro Parlamento. Ciò meglio che opportuno, è necessario ed urgente; non bastando di gran lunga all'uopo gli sforzi lodevoli che si vanno facendo per diffondere l'istruzione in ogni ordine di cittadini.

Nella prossima rassegna ci riserbiamo di parlare degli altri disegni di legge studiati e presentati dal Ministro dell'Istruzione. Intanto venendo ai provvedimenti particolari a questo o quel luogo, a questo o quell'Istituto, noteremo il riordinamento del R. Istituto dei sordomuti di questa città. Fu eletta a governarlo una Commissione amministrativa, in conformità del decreto luogotenenziale de' 26 dicembre 1870. Essa Commissione si compone in parte di persone designate a ciò dalla Deputazione provinciale, in parte dal Ministero, ed ebbe carico di compilare e presentare all'approvazione ministeriale uno statuto organico. I presenti amministratori e direttori dell'Istituto, i quali sono i padri Somaschi, daranno l'intera consegna del pio luogo alla nuova Commissione, e a quella renderanno conto della gestione tenuta fin qui. Inoltre, per tacere delle cose minori, aggiungeremo avere il Ministero assegnata una larga somma al Municipio di Napoli acciò riduca un antico convento ad uso di pubblico Istituto educativo.

Passiamo ora a discorrere alquanto largamente di cose archeologiche e di belle arti. Anco nel mese di marzo si adunò la Giunta consultiva di archeologia e paleografia, ed intervennero ad alcune sue tornate i due illustri tedeschi Gregorovius ed Henzen e i soprintendenti del Museo Nazionale di Napoli e delle Antichità della provincia romana. Fra le cose principali trattò della instituzione di una *Rivista archeologica*, alla quale coopererebbero le Direzioni dei diversi musei governativi, dove al presente o non si fanno pubblicazioni di sorta o si stampano rassegne separatamente. Discusse ancora una legge generale intorno alla conservazione degli oggetti e dei monumenti d'arte e di antichità, ed intorno agli scavi, sopra un progetto che le presentò il Ministero.

Nelle tornate della Deputazione di storia patria della Romagna l'egregio presidente conte Gozzadini riprese la lettura delle due memorie e ricerche concernenti le torri gentilizie di Bologna, parlando di quella de' Maccagnani, nobili prima guelfi poi ghibellini, i quali ebbero fin dal 1154 lite cogli Imolesi per un diritto di ripatico; de' Magarotti, guelfi, che nel 1217 cominciarono ad essere multati dal pretore come fautori de' rissosi; de' Malconsigli, detti anco Buonconsigli, i quali ebbero fin dal principio del secolo XIII un Bonifacio giureconsulto; de' Malvicini, conti di Bagnacavallo fin dal 1003; de' Mantighetti, popolani ghibellini che soscrissero la pace del 1279; dei Da Marano, o Maranesi, popolani ghibellini, crociati nel 1188; e de' Marsili, menzionati la prima volta nel 1207. Oltracciò il professore Domenico Santagata lesse una memoria del socio corrispondente professore G. B. Sezanne su Taddeo Pepoli conservatore della repubblica bolognese.

Il cav. Enrico Narducci, assistente alla Biblioteca Alessandrina di Roma, confortando la sua proposta di pubblicare quanti più si possano volgarizzamenti di opere scientifiche per arricchirne il vocabolario della nostra lingua, diede alla luce due scritture critiche intorno a una traduzione italiana fatta nell'anno 1341 di un trattato astronomico di Alfonso X re di Castiglia, ed intorno ad altra traduzione italiana fatta nel secolo XIV del trattato di ottica di Alhazen, i codici delle quali opere esistono nella Vaticana.

La Commissione municipale di storia patria della Mirandola pubblicò il suo primo volume, contenente la più antica cronaca della Mirandola, quale è quella del Bratti, continuata dal Papazzoni. Così quella illustre città dell'Emilia, dopo aver promosso l'insegnamento classico e

stimerà conveniente per conseguire la stessa, avrà l'obbligo di percorrerle tutte ogni tre mesi, per riconoscere la condizione delle strade stesse, è rilevare quindi in qual modo fu prestato il servizio degli assistenti, dei capi cantonieri e degli appaltatori.

Trovando regolare e lodevole la manutenzione rilascerà il relativo certificato trimestrale a favore dell'appaltatore, inviandolo in doppio originale all'ufficio centrale.

In tale occasione invierà pure una relazione intorno le osservazioni cui avrà dato luogo la visita, con quelle proposte che stimerà necessarie.

Art. 93. Oltre alla visita periodica trimestrale è obbligo dell'ingegnere di sezione recarsi ogni volta che gli verrà ordinato dall'ufficio centrale, o direttamente dalla Deputazione provinciale, ovvero quando egli stesso ne riconosca la necessità; nel quale ultimo caso però dovrà chiederne il permesso all'ufficio centrale, ammenochè non vi sia motivo di urgenza di riparazioni straordinarie, per cui basterà darne semplice prevenzione.

Art. 94. È obbligo dell'ingegnere di sezione inculcare l'esatto adempimento dei propri doveri agli aiutanti ed assistenti della propria sezione, perciò darà loro le istruzioni pel servizio da prestare, per la tenuta dei registri dei lavori di manutenzione, o per quanto altro occorrerà per la buona condotta della stessa.

Art. 95. Gli assistenti han l'obbligo precipuo di attendere, secondo le istruzioni ricevute dall'ingegnere, alla sorveglianza assidua e costante del servizio dei cantonieri, e di fare adempiere puntualmente gli appaltatori agli obblighi del contratto.

Siccome a loro è commessa l'azione diretta di sorveglianza, così hanno il dovere di percorrere periodicamente ogni quindici giorni le strade loro assegnate; di dare quelle disposizioni, che derivano dalle istruzioni ricevute, o che avessero per iscopo la buona manutenzione delle opere, tanto ai cantonieri che agli appaltatori e di riferire all'ingegnere tutto ciò che hanno osservato e praticato nella visita, i provvo[illegible]enti dati, e fare quelle proposte che meritano superiore autorizzazione.

Art. 96. Oltre la sorveglianza esercitata dall'ufficio tecnico sulla manutenzione delle strade, la Deputazione provinciale eleggerà deputati locali per vigilare attivamente tale importante servizio e riferire mensilmente alla Deputazione stessa se e come si adempia agli obblighi della manutenzione dalle persone che vi sono addette, ed all'assistenza tecnica. I deputati locali durano un anno in ufficio; però potranno sempre essere rieletti.

SEZIONE 5ª. — **Della polizia stradale.**

Art. 97. Pel servizio di polizia delle strade provinciali e per garentire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio, sono applicabili tutte le disposizioni della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, che vi hanno relazione, e quanto è prescritto nel regolamento governativo approvato con Real decreto 15 novembre 1868, n. 4597.

TITOLO III.

Strade comunali.

CAPO I. — *Strade comunali obbligatorie.*

Art. 98. Sono strade comunali obbligatorie quelle create dalla legge 30 agosto 1868, il cui elenco sia stato debitamente omologato dal prefetto. Per la costruzione e sistemazione di esse suppliscono le disposizioni contenute nella medesima legge, e nel regolamento per la sua esecuzione, approvato con decreto Reale degli 11 settembre 1870.

Art. 99. Il sussidio che l'Amministrazione provinciale accorderà a ciascuna strada, quando il comune avrà adempiuto a tutte le condizioni volute dalla cennata legge e suo regolamento, sarà pagato in rate proporzionali all'ammontare dei lavori eseguiti e nel modo e tempo che sarà stabilito dalla Deputazione provinciale nei limiti degli stanziamenti accordati dal Consiglio.

CAPO II. — *Classificazione e dimensioni delle strade comunali non obbligatorie.*

Art. 100. Le strade comunali, di cui è facoltativa la costruzione, sono divise in tre classi: cioè, carrozzabile la prima e la seconda, e semplicemente carreggiabile la terza.

Art. 101. La classe della strada da costruirsi a nuovo o da sistemarsi, sarà determinata dal grado d'importanza che la medesima strada presenta relativamente a popolazione e ad industria agricola e commerciale cui serve; subordinata alla minore spesa in confronto delle difficoltà di costruzione che potranno incontrarsi per giacitura e condizioni topografiche della località che attraversa.

Art. 102. Quelle di 1ª classe avranno la larghezza uniforme di 5 m. 00 da ciglio a ciglio, oltre i fossi di scolo di 0 m. 60 per parte nel piano ed in trincea; ed uno alla costa per le strade di montagna; quelle di 2ª classe avranno la larghezza di 4 m. 00, e quelle di 3ª la larghezza di 3 m. con le stesse cennate avvertenze.

Art. 103. Per le strade di 2ª e 3ª classe si proporranno delle piazzette di ricambio a competente distanza, ed in modo che dall'una si scorgesse agevolmente l'altra.

CAPO III. — *Costruzione delle strade comunali non obbligatorie.*

Art. 104. La forma delle strade sarà a schiena per la pianura, e per quelle di montagna potrà essere anche a tetto.

Art. 105. La carreggiata sarà di 3 m. 50, di 3 m. 20 e di 2 m. 40 relativamente alle strade di 1ª, 2ª e 3ª classe, rimanendo il resto della larghezza pei marciapiedi o passeggiatoi; con pendenza verso le sponde del 5 per 0[0 nelle parti in pianura, e con freccia al vertice dell'arco, corrispondente alla pendenza dovuta alla lunghezza, metà della corda.

Art. 106. Sarà la cassa di carreggiata profonda di 15 centimetri, riempita di scelto brecciame del migliore che si potrà ottenere nella contrada per lo spessore di 12 centimetri; e lo strato superiore di 3 centimetri sarà formato di brecciame naturale minuto, o di materiale sabbioniccio, o altro che si stimerà conveniente pel pronto assodamento della carreggiata.

Art. 107. Le livellette da attribuirsi alle parti in piano, sono quelle suggerite dalla economia dei movimenti di terra, evitando per quanto sarà possibile pendenze superiori al 3 per 0[0, non che le contropendenze. Al monte poi come ordinaria pendenza si ammette il 5 per 0[0. Tale massima sarà derogata per le strade di 1ª classe quante volte una imperiosa condizione di località o l'economia consigliano di tenere il massimo indice di pendenza, che resta stabilito al 7 per 0[0 per tratti non maggiori di 300 m.

Per le strade di 2ª classe, e massime per quelle che debbono ascendere rilevanti altezze in terreno molto accidentato, sarebbe assai allungato il cammino, e quindi s'incontrerebbe una spesa troppo gravosa per la costruzione e manutenzione, se si dovesse tenere per abituale pendenza del cinque per cento.

In tali casi potrà usarsi la pendenza massima per una maggiore percorrenza di quella accennata, o regolata dalla pendenza del progettista, non senza la facoltà di portarla fino all'8 per cento per le strade suddette di 2ª classe, ed al 10 per cento per quelle di 3ª classe o carreggiabili.

Art. 108. Nell'intento di riuscire economica, quanto più si potrà, la costruzione o la sistemazione delle strade comunali, si terrà l'andamento in modo da risultare minima la espropriazione, profittando in pianura per quanto è possibile delle strade attuali, malgrado le loro tortuosità, eliminando soltanto quelle curve assolutamente mostruose e regolarizzando l'andamento altimetrico. Nel monte poi si seguirà la sinuosità della costa per quanto è compatibile con le condizioni locali, ma senza aver riguardo a prescrizioni di alcun rigore per l'accordo degli allineamenti retti e curvi, nè dei raggi del circolo osculatore, richiedendo l'economia della costruzione che le curve sieno quelle che risultano dalla intersezione del piano stradale colla superficie della china percorsa dal monte, regolarizzando le troppo forti asprezze di tal linea flessuosa, con le avvertenze sempre di non scostarsene più dello strettamente necessario, e purchè non si discenda ad un raggio inferiore a 10 m.

Art. 109. Nelle regioni montuose, rendendosi inevitabile la costruzione di muri di sostegno, si costruiranno a secco fino all'altezza di 7 m., assegnando a tali muri la grossezza di 0 m. 60 in sommità, e la scarpa esterna equivalente ad 1[5 dell'altezza, o ad 1[4 se il pietrame non è di grosse dimensioni, ed avvertendo di dare una leggiera inclinazione anche alla faccia interna, per diminuire l'eccessivo spessore della base, che ne risulterebbe nei casi di massima altezza.

Art. 110. I ponti, ponticelli ed acquidotti avranno sempre una larghezza eguale alla strada e saranno costruiti col sistema più economico che si potrà maggiore.

Quando i ponti serviranno pel passaggio di valloni, fiumi e torrenti da richiedere una corda superiore a 6 m., si farà contemporaneamente il progetto di valicarli con rampe provvisorie, purchè fosse consentito dalle condizioni locali, e che le rampe risultassero di spesa limitata. In tal caso l'Amministrazione giudicherà se dovrà adottare provvisoriamente tal sistema di passaggio, riserbando di costruire l'edificio dopo la detta strada.

Art. 111. Per tutt'altro che non è in opposizione con quanto è detto nel presente capo serviranno le medesime norme date per le strade provinciali.

Art. 112. I progetti per la costruzione e sistemazione delle strade comunali, dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale, a mente dell'articolo 138, n. 2, della legge comunale e provinciale, sentito il parere del proprio ufficio tecnico. Essi dovranno essere formati e sottoscritti da un ingegnere nominato dal comune interessato, e corredati dai medesimi documenti che per le strade provinciali, ma eliminando tutti quei minuti dettagli che riuscissero a spreco di tempo e di spesa, e non compatibili con l'entità dell'opera.

A tal fine potrà designarsi la strada in planimetria con la sola linea di asse, e tralasciare in essa nel profilo tutte le indicazioni di angolo, tangente e raggio.

In tal caso però bisogna raccomandare il tracciamento a numerosi capisaldi, costituiti il più possibile ad arboscelli recisi, od a profonde tacche negli alberi, od a soglia di case o altro che non possa essere alterato, o, in mancanza, fabbricandovi appositi pilastrini intorno a grossi picchettoni ben confitti nel suolo, e sieno da moltiplicarsi possibilmente ai punti più salienti della via, senza eccedere la distanza massima di 300 m., formandone apposito prospetto.

Art. 113. Nelle sezioni trasversali alle strade di montagna sarà presa per linea di terreno quella di media inclinazione della costa, nel sito ove è stabilita la sezione stessa, e nel computo metrico della distribuzione delle terre basterà notare la quantità di terreno trasportato oltre lo sbraccio pel taglio di qualche dosso, o pel riempimento di qualche burrone o fosso o buca; potendo essere compreso nel costo dello scavo la sbracciatura del terreno, che in generale va gettato verso la china per l'apertura dello stradale.

Art. 114. In fine il capitolato d'appalto potrà contenere solamente le norme tecniche speciali per la esecuzione dell'opera, lasciando all'Amministrazione l'incarico d'inserirvi tutte le condizioni e clausole generali e comuni ai contratti per le pubbliche costruzioni.

Art. 115. Sta nella facoltà della Deputazione provinciale il modificare i progetti di nuove costruzioni e sistemazione che vengono rassegnate all'approvazione della stessa. In tal caso le modificazioni saranno di nuovo sottoposte al voto del Consiglio comunale.

Art. 116. Le opere stradali, sia di costruzione che di sistemazione, saranno date in appalto coi metodi prescritti dalla legge, ed in base dei relativi progetti e capitolati approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 117. Prima di por mano ai lavori dovranno eseguire i concerti coi possessori da espropriarsi per la cessione del fondo e terra occorrenti, sia per amichevoli accordi in base di perizia, sia promovendo la espropriazione forzosa colle norme di legge.

Art. 118. I lavori stradali, dopo ultimati, saranno collaudati dall'ufficio tecnico della provincia, e solo dopo tale collaudazione si potrà far luogo al pagamento a saldo delle somme all'impresa dovute.

A tale effetto, appena dall'impresa sarà presentata la domanda di collaudo, sarà questa dal sindaco sottoposta alla Giunta municipale, la quale colle sue osservazioni la rassegnerà alla Deputazione provinciale, perchè provveda alla verifica e collaudazione per mezzo dell'ufficio tecnico provinciale.

CAPO IV. — *Manutenzione delle strade comunali.*

Art. 119. In forza della legge sui lavori pubblici, la manutenzione e la conservazione di tutte le strade regolarmente costrutte e sistemate sono obbligatorie.

Art. 120. Nessuna soppressione di strada potrà aver luogo se non venga deliberata dai rispettivi Consigli ed approvata superiormente.

Art. 121. La sorveglianza delle strade comunali pei lavori di manutenzione e di riparazione, spetta alla Giunta municipale od ai Consigli amministrativi dei consorzi, che la eserciteranno per mezzo di ingegneri e periti di loro scelta ed a loro carico.

Art. 122. Pel mantenimento del personale tecnico destinato alla sorveglianza delle strade comunali, potranno costituirsi dei consorzi di comuni con decreto della Deputazione provinciale.

La spesa relativa obbligatoria sarà ripartita fra i comuni che faranno parte dei detti consorzi, ed in ragione della lunghezza chilometrica delle rispettive strade sorvegliate, o della popolazione, o della spesa che ciascun comune sostiene per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 123. La manutenzione delle strade comunali si eseguirà nei modi stabiliti nel capo 5° per le strade provinciali.

I progetti ed i capitolati d'appalto per la medesima, saranno allestiti a cura dei comuni interessati dal proprio ingegnere o perito, e trasmessi alla Deputazione provinciale per ottenere la debita approvazione di passare alle subaste per l'esecuzione dei lavori.

In caso di negligenza per parte dei comuni, vi provvederà d'ufficio la Deputazione provinciale per mezzo d'ingegneri o periti all'uopo delegati.

Art. 124. Il numero dei cantonieri sarà fissato in media di uno per ogni cinque chilometri.

Art. 125. Pel servizio dei cantonieri comunali saranno adottate le disposizioni contenute nel regolamento pei cantonieri provinciali. La nomina, la revoca e l'applicazione delle pene disciplinari contenute nel regolamento suddetto, saranno devolute alle Giunte municipali od ai Consigli di Amministrazione dei consorzi sulla proposta del loro ingegnere.

I cantonieri dovranno prestare il giuramento prescritto dal regolamento sulla polizia stradale.

La retribuzione mensile spettante a ciascun cantoniere sarà a carico dei comuni interessati.

Art. 126. Nel caso di negligenza della Giunta municipale nel provvedere, sia alla nomina, che alla sostituzione di un cantoniere inadempiente, vi provvederà la Deputazione provinciale dietro rapporto dell'ingegnere capo, dopo sentita la Giunta medesima.

Art. 127. Per le riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie delle strade, si osserveranno le regole stabilite nel titolo 1° del presente regolamento per le strade provinciali, salvo la parte che riguarda i pagamenti, che saranno a carico dei comuni interessati.

I progetti di dette riparazioni saranno sottoposti alle deliberazioni dei Consigli comunali ed approvati dalla Deputazione provinciale.

Art. 128. Sono pure applicabili alle strade comunali le disposizioni degli articoli 49 e 50 del titolo 1° del presente regolamento, circa le epoche in cui devono eseguirsi varii lavori, richiesti pel buono mantenimento delle strade medesime.

Art. 129. Due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, sarà proceduto ad una visita generale delle strade comunali, da un ingegnere della provincia, onde constatare lo stato delle medesime e l'andamento del servizio di manutenzione.

In quella circostanza saranno, dall'ingegnere incaricato della visita, date le opportune disposizioni per la buona tenuta delle strade, e s'indicheranno i lavori di riparazioni sì ordinarie che straordinarie occorrenti sulle strade.

Del risultato di siffatta visita se ne farà rapporto generale alla Deputazione provinciale, accennando pure ai bisogni cui occorresse soddisfare nell'interesse della viabilità e del commercio. A questo rapporto saranno annesse le proposte parziali dei lavori di riparazioni sì ordinarie che straordinarie, che occorressero sopra ciascuna strada.

Tali proposte saranno dalla Deputazione trasmesse ai comuni interessati, onde promuovere la redazione dei regolari progetti, e quindi la esecuzione dei lavori.

In caso d'inadempimento per parte dei comuni, vi provvederà la Deputazione provinciale d'ufficio, ed a spese comunali.

Art. 130. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono applicabili egualmente alle strade consortili-comunali.

La nomina dei cantonieri e tutti gli altri atti come sopra, deferiti alle Giunte municipali e Consigli comunali per le strade semplicemente comunali, saranno per le strade consortili attribuiti ai Consigli d'amministrazione dei consorzi.

Art. 131. I Consigli comunali e le Commissioni consorziali dovranno nei rispettivi loro bilanci annualmente piazzare le somme necessarie per lo stipendio dei cantonieri, provvista di brecciame in base agli appalti stipulati, indennità dovute al personale tecnico incaricato delle visite, ed il fondo occorrente per far fronte alle spese di riparazioni sì ordinarie che straordinarie delle strade.

Art. 132. I Consigli comunali e consorzi eleggeranno deputati locali per vigilare senza interruzione all'andamento della manutenzione delle strade comunali e consorziali, e riferire mensilmente ai rispettivi Consigli comunali e consorziali lo stato di tale manutenzione, ed al modo come adempiscano ai loro doveri gli assuntori di essa e gli assistenti tecnici.

L'ufficio di questi deputati locali è annuo, ma possono esservi rieletti.

Art. 133. Sarà obbligo degli agenti comunali d'invigilare alla rigorosa osservanza delle prescrizioni sulla polizia delle strade comunali, contemplate nel regolamento dello Stato, approvato con Real decreto del 15 novembre 1868, e negli articoli 81 e 83 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, non che di promuovere l'applicazione delle pene comminate dalla legge, come pure i provvedimenti d'ufficio riservati all'autorità locale, giusta l'articolo 378 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 134. La Deputazione provinciale forma centro dell'organismo amministrativo, e provvede alla unità ed uniformità di tutte le parziali aziende comunali e consorziali delle manutenzioni, stando nelle sue attribuzioni la sopravveglianza alla esatta ed uniforme esecuzione tecnica ed amministrativa del presente regolamento.

Per copia conforme all'originale approvato dalla Deputazione provinciale nella tornata 13 luglio 1871.

Reggio, 20 febbraio 1872.

Il Segretario capo: M. CASTELLANI.

Visto — *Il Prefetto reggente*
Presidente la Deputazione provinciale
MEZZOPRETI.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
DEVINCENZI.

Con decreto del 9 maggio 1872 del Ministero delle Finanze, i notai Mensi Gio. Battist[illegible] di Alessandria, Fossati Vittorio di Venezia e Poletti Emilio di Pisa, sono stati accreditati presso la prefettura, nella città di loro residenza per eseguire le autenticazioni prescritte colla legge e col regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Reale del 26 ottobre 1870, n. 5977, e l'art. 25 della legge 13 novembre 1859,

Decreta:

È aperto il concorso alla cattedra di lettere italiane da conferirsi nel R. Liceo Ennio Quirino Visconti di Roma col grado di professore titolare e collo stipendio di lire duemila duecento (lire 2200).

Dovranno gli aspiranti presentare al Regio provveditore agli studi di Roma entro due mesi dalla data di questo decreto la loro domanda di ammissione al concorso il quale avrà luogo per titoli e per esame nella forma prescritta dal Regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 2 maggio 1872.

Per il Ministro: G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unificazione del Debito Pubblico Romano.

Consolidato nominativo.

AVVISO.

Essendo avvenuta nel 22 corrente aprile la promulgazione della legge del 19 stesso mese, n. 763, colla quale, nel prorogare a tutto il prossimo mese di maggio il termine utile per presentare, senza incorrere nella caducità delle rate semestrali scadute, le domande d'unificazione delle rendite del consolidato romano, si sono pure stabilite alcune disposizioni per rendere più agevole e pronta l'unificazione stessa, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla importantissima innovazione recata cogli

---

tecnico, e fondato un Museo di storia naturale, un gabinetto di fisica, una biblioteca ed una galleria, ora incomincia a por mano alle investigazioni sulla storia del suo Municipio.

Il cavaliere professore Oreste Raggi, indirizzò al Ministero una lettera in istampa, nella quale lo esorta a raccogliere in un solo Istituto od Accademia sedente in Roma, i diversi istituti od accademie scientifiche e letterarie del Regno, eccetto la Crusca, dando per siffatta guisa, come egli scrive, autorità e gloria alla nazione anche per le scienze e per le lettere.

Il Ministero pubblicò la statistica delle biblioteche pel decorso anno 1871; dalla quale risulta che il numero dei lettori fu di 757734, cioè maggiore di 34375 di quello dell'anno 1870. Se si considera che nella statistica di quest'ultimo anno non fu compresa la Biblioteca Alessandrina di Roma che oggi si annovera per lettori 13990, si avrà un aumento reale di 20385 lettori. Il numero maggiore delle opere date in lettura appartiene alla classe di letteratura e filologia che è di 181981 opera; poi viene la storia e la geografia con 125507 opera; poi la giurisprudenza o la legislazione con 118975; poi le scienze naturali con 95302; ultima, per tacer delle altre classi, la istruzione pubblica, con 16229 opere. Nella biblioteca di Torino i romanzi che si lessero montarono a 3682, i libri di scienze naturali a 18829, quelli di letteratura e filologia a 19289 Nelle biblioteche fiorentine i romanzi salirono a 4032, le opere di scienze naturali a 6253, quelle di filologia e lettere a 20750. In Milano i romanzi furono invece 6310, le opere di scienze naturali 2433, quelle di filologia e lettere 7853. Finalmente in Napoli si lessero nelle pubbliche biblioteche 20148 romanzi, 32623 opere di scienze naturali, e 66111 di filologia e letteratura.

All'Accademia di belle arti di Milano il testè defunto scultore cav. Benedetto Cacciatori legò un ritratto di Bonaparte primo console, disegnato dal vero dal pittore Appiani, che verrà collocato nella sala della pinacoteca la quale si intitola dal nome dell'illustre artista. Alla stessa Accademia il signor conte Stefano Stampa fece dono di un affresco di Giovanni Darif, rappresentante Achille e Briseide. Ed il signor Giovanni Caramagna, luogotenente di vascello, regalò al Museo dell'Università di Genova una raccolta di oltre cinquanta cimelii raccolti da lui in Cartagine, Menfi, Atene ed altrove; fra i quali un'iscrizione fenicia, trovata presso il tempio di Esculapio in Cartagine, e tre statuette egizie di bronzo.

Essendosi dato alla stampa il catalogo degli oggetti d'arte della Pia Fondazione Querini-Stampalia esistente in Venezia, ognuno può conoscere la grande importanza di quella collezione, che il conte Giovanni Querini-Stampalia morendo lasciava generosamente ai suoi concittadini insieme con un medagliere e una biblioteca da poco aperta al pubblico, non meno che la galleria, nello stesso palazzo di quella nobile famiglia. Vi si trovano dipinti del Mantegna, del Tempesta, del Pordenone, del Palma il giovane e del vecchio, del Vecellio, di Paolo Veronese, del Giorgione, di Annibale Caracci, del Canaletto e d'altri. Le medaglie montano a 264.

Sono usciti i fascicoli 43, 44, 45 e 46 della splendida opera: *Le case e i monumenti di Pompei;* i quali contengono il principio della descrizione del Panteon pompeiano, adorno di alcune tavole cromolitografiche di tanta finezza e perfezione che è una meraviglia a vederle.

È pure uscito il primo fascicolo della *Rivista Archeologica della provincia di Como,* che va pubblicando, con raro esempio di zelo e di dottrina, la Commissione archeologica di quella provincia. Ed in questo fascicolo si accennano i monumenti più meritevoli di riguardo della provincia comasca; quali sono la cattedrale, la chiesa di S. Abbondio, quella di S. Carpoforo, quella di S. Pietro, coll'antica chiesuola di San Benedetto ed altri.

Il direttore delle Antichità di Sicilia riassunse in una relazione alla Commissione di antichità i risultamenti della sua fortunata scoperta in Selinunte, di cui già parlammo ai nostri lettori. In questa scrittura egli avverte un fatto che può rischiarare d'alquanto la storia delle popolazioni antiche di quella parte dell'Isola. Ed il fatto è che nella necropoli di Galera e Bagliazzo, posta a settentrione di Selinunte, tutti i vasi rinvenuti sono senza eccezione privi di figure umane, tutti dipinti a leoni, pantere, giraffe ed altri animali de' climi caldi; laddove nella necropoli di Manicalunga, situata all'occidente di Selinunte, i vasi di pregio sono con figure umane, simili ai Greci. La quale differenza fa congbietturare a quel direttore che la necropoli della Galera e Bagliazzo fosse destinata ad accogliere le salme della popolazione preesistente che accolse i Greci, nella propria città, la quale, per la differenza di razza, di costumi e di riti religiosi, si trovò obbligata a seppellire i proprii morti in una necropoli separata da quella de' nuovi arrivati; oppure che la suddetta necropoli sorgesse al tempo del primo stanziamento dei Greci, i quali abitarono Selinunte in quella collina prossima al mare che chiamasi ora l'Acropoli, e che poi aggrandita la città verso il settentrione, si abbandonasse per ragioni igieniche, come troppo vicina alla nuova porta della città.

In Ercolano, tutto che aumentato il numero degli scavatori, non furono trovati oggetti importanti, eccetto alcuni pezzi di una statua colossale di bronzo; ed in alcuni giorni non fu trovato nulla.

In Pompei, ove si fecero scavi alla presenza delle Loro Maestà il re e la regina di Danimarca, delle Loro Altezze il principe e la principessa di Galles e di Sua Altezza il principe Federico Carlo di Prussia, si rinvennero terre cotte, bronzi, vetri, piombi, marmi in abbondanza; ma non di gran pregio. Nell'ultima casa a destra del secondo vicolo sul lato sinistro del prolungamento d'Augusto, e precisamente nel tablino, venne dissotterrato uno scheletro umano che sembra d'uomo, ricoveratosi sotto una tavola di marmo, che gli fu trovata infranta addosso, ed accosto a lui l'impronta di un forzierino di legno.

In Roma, presso la piazza de' Termini, ove oggi il Ministero delle Finanze fabbrica il suo palazzo, scavandosi i fondamenti per quell'edifizio, si scoprirono gli avanzi delle mura di Servio Tullio, e specialmente della porta Gellina, che danno nuova luce alla configurazione di Roma antica. Nel Foro Romano si ripigliarono a liberare dalle terre due punti i quali sono l'area che si estende dietro i grandi basamenti quadrati, sulla linea della colonna di Foca, e quell'altra area pavimentale con lastre di travertino ed elevata sul livello della strada di fronte al tempio de' Castori; nel quale primo punto essendosi ritrovato che il lastricato continua per tutta l'estensione dell'area, si pose in sodo che pure questo punto era compreso nel Foro, tutto che vi abbiano i suddetti basamenti e la grande costruzione laterizia che giace a capo della Via Sacra; e vi si rinvennero alcuni oggetti notabili, un busto di statua muliebre, un bel capitello ed altri. Presso l'arco di Tito, continuandosi lo sgombro delle terre, si riconobbe che gli ambienti delle rovine che avanzano in questo sito hanno pavimenti con lastre di marmo e pareti doppie, con tubi quadrangolari, onde si potrebbe credere che quegli ambienti fossero impiegati a uso di terme; e vi si trovò un bassorilievo, rappresentante i giuochi circensi, un torso di statua maschile, e parecchi tegoloni di creta col bollo della fabbrica. Nelle terme di Caracalla, messo interamente alla luce il pavimento della grande esedra, si adornò quella sala con uno stupendo torso di Ercole posto sopra una mezza colonna di giallo antico, e con altre opere dell'arte antica; e si continuarono gli scavi nella Frigidaria.

Nella villa Adriana, presso Tivoli, finora non venne operato nessun movimento di terra per iscoprire punti nuovi ed edifizi sconosciuti, ma si lavorò a pulire dalle terre i monumenti scoperti molto prima d'ora; quindi si recò a condizione meno triste il nobile e vasto edifizio de

articoli 1, 2 e 7 della nuova legge all'articolo 4 di quella precedente del 29 giugno 1871, n. 339, vale a dire sulla facoltà concessa all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire l'unificazione per cambio semplice degli antichi titoli, senza indagare ed accertare preventivamente la natura e gli effetti dei vincoli e delle riserve esistenti sulle antiche rendite, *e di far pagare indistintamente le rate semestrali anche pendente l'unificazione e quindi far consegnare i nuovi certificati di rendita italiana alla persona che abbia presentato i titoli antichi* senza distinguere *se sia o no l'intestatario delle rendite;* nè *ricercare se sia munito di valido mandato dell'intestatario o se come rappresentante, amministratore, riservatario od altrimenti sia stato riconosciuto nel diritto o nel possesso di riscuoterne le rendite rappresentate dai titoli che produce, semprechè per le medesime non siasi fatta denunzia di smarrimento, nè significata opposizione.*

La Direzione Generale del Debito Pubblico per accelerare nell'interesse generale le sue operazioni intende di prevalersi largamente delle agevolazioni concessele dalla nuova legge.

Perciò si notifica che, a termini dell'articolo 7 della medesima, ed a partire dal 10 maggio prossimo, la Direzione Generale del Debito Pubblico incomincierà la trasmissione alle Intendenze di finanza dei ruoli di pagamento e delle formole di quietanza (mandatelli) per la rata semestrale scaduta col 1° gennaio 1872, su quelle iscrizioni dell'antico registro del consolidato romano, per le quali siano stati presentati al cambio tutti gli antichi certificati rappresentanti la complessiva rendita iscritta, e di cui non sia ancora stata eseguita l'unificazione, semprechè, ben inteso, non siasi prima di quel giorno presentata alla Direzione Generale stessa alcuna denunzia di smarrimento, nè altra opposizione relativamente ai certificati ed alle iscrizioni suddette.

Le formole di quietanze (mandatelli) saranno nominativamente rilasciate in capo al titolare delle iscrizioni, e pagabili mediante ricevuta di coloro che avranno presentati al cambio gli antichi certificati.

Dal detto giorno similmente, e semprechè non esistano denunzie di smarrimento od opposizioni, i nuovi titoli di consolidato italiano verranno, secondo gli articoli 1, 2 e 8 della legge medesima, consegnati agli esibitori degli antichi titoli, e ad essi saranno pure resi pagabili i buoni che occorresse spedire per le rate semestrali maturate per cui non si fosse ancora provveduto come sopra, col mezzo delle formole di quietanza (mandatelli).

Non ostante quanto sopra, si riserva l'Amministrazione per quei casi in cui ve ne fossero plausibili motivi, di sospendere il pagamento e la consegna ai materiali esibitori dei titoli, e richiedere le opportune giustificazioni del loro diritto e della loro qualità.

Tutti coloro pertanto che, o come intestatari o per qualunque altro titolo avendo ragione di esigere le rate semestrali di rendite nominative di consolidato romano, senza ritenerne i relativi titoli, non abbiano ancora presentato alla Direzione Generale del Debito Pubblico la denunzia di smarrimento o significato le loro opposizioni, sono diffidati che, ove tali loro denunzie od opposizioni non pervengano alla Direzione Generale suddetta, alla sua sede in Firenze, prima del 10 maggio prossimo, essi non potranno poi muovere alcun reclamo contro l'Amministrazione del Debito Pubblico nel caso che i loro titoli, essendo stati prima d'ora, o venendo poscia presentati da altri che indebitamente li ritengano, fossero agli esibitori stessi pagate le rate semestrali maturate, e consegnati i *nuovi titoli italiani, sulla cui semplice esibizione, secondo i regolamenti sul Debito Pubblico italiano, sono per regola generale pagabili le rendite relative, a differenza di quelle del consolidato romano che si pagavano con mandati pur nominali al titolare o al riservatario od ai loro procuratori legalmente costituiti e notificati.*

Ove ciò avvenisse, la denunzia di smarrimento o l'opposizione che troppo tardivamente si facessero, non avrebbero più che l'effetto di far sospendere per l'avvenire, in forza dell'art. 3° della legge stessa, il pagamento ulteriore delle rendite non maturate o non riscosse; ma sia pel ricupero delle rate già pagate, sia per procurarsi il certificato della rendita unificata, non avrebbero più i creditori opponenti altra via ad esperire che quella di rivolgersi verso coloro che avendo presentato al cambio i titoli antichi avessero ricevuto la consegna dei nuovi, e riscossi i semestri già maturati.

Si richiama specialmente l'attenzione degli interessati sugli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto pure del 19 aprile corrente, n. 765, pella esecuzione della detta legge, relativi alla forma delle opposizioni che si avessero a presentare, sia per impedire la consegna dei certificati nuovi e il pagamento delle rendite maturate, sia per far sospendere almeno il pagamento di quelle non ancora scadute o riscosse.

Tali domande devono presentarsi alla sede della Direzione Generale, onde siano evitati i dannosi ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione per mezzo degli uffici provinciali, e possa l'Amministrazione subito provvedere ed impedire la consegna ed il pagamento.

A rendere possibili e pronti questi provvedimenti, è indispensabile che siano con tutta la maggior precisione indicate le rendite a cui l'opposizione si riferisce, esprimendone l'intestazione, l'ammontare e i numeri distintivi di registro e del certificato.

Infine, a rassicurare l'Amministrazione dal pericolo di opposizioni infondate od emulative, è necessario che sia accertato, coll'autentica della firma, la persona dell'opponente; che questi elegga domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione Generale per poter prontamente ricevere le comunicazioni che fossero necessarie, e gli atti d'intimazione che, in caso di controversie giudiziarie, si avessero a notificargli; e che, quando l'opponente non è il titolare stesso della rendita, si uniscano i documenti valevoli a provare le sue ragioni sulla medesima e la sua qualità di rappresentante od amministratore del titolare, se a nome di questo vien presentata l'opposizione.

Firenze, 25 aprile 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il Parlamento germanico ha cominciato nel giorno 5 maggio la discussione del bilancio dell'impero. Questo bilancio non si compone che delle spese generali che concernono per la maggior parte l'esercito e la marina, e di spese straordinarie destinate principalmente alla marina e alla diplomazia tedesca. Le entrate provengono anzi tutto dagli introiti dello Zollverein e dai diritti di privativa; quindi dal prodotto delle poste e dei telegrafi, dalle strade ferrate dello Stato, dall'indennità di guerra, e dalle contribuzioni matricolari dovute dagli Stati Confederati al tesoro dell'impero per equilibrare il bilancio federale. Nel 1872 il bilancio dell'impero si saldò a un dipresso con 116 milioni di talleri; quello che è attualmente in discussione presenta una riduzione di poco momento.

I giornali austriaci e ungheresi recano i particolari del viaggio dell'imperatore Francesco Giuseppe nelle provincie state poc'anzi devastate dalle inondazioni del Danubio. In ogni luogo è festeggiato dalle popolazioni. A Temesvar, l'imperatore invitò a pranzo di Corte l'ambasciata straordinaria turca spedita dal sultano a ossequiarlo.

La sessione della Dieta di Boemia, nel giorno 4 maggio, fu aggiornata per dar luogo alla ripresa di quella del Reichsrath a Vienna. In questo breve periodo di tempo verificò le elezioni, nominò il nuovo Comitato permanente, votò il bilancio, e quindi elesse i deputati al Reichsrath. È noto che la Dieta eletta nel 1870 aveva rifiutato di procedere a quest'ultima elezione.

Nella sua seduta del 6 maggio l'Assemblea di Versaglia. La discussa la legge sulla magistratura.

Il corrispondente versagliese del *Journal des Débats* riferisce che la Commissione del bilancio sembra ognora più disposta a raccomandare la tassa sulle materie prime comprensavi la tassa sulle transazioni commerciali in forma di dichiarazioni per i commercianti.

È stato distribuito il nuovo progetto di legge che modifica i diritti di bollo sui titoli di rendita estera. Invece di 1 fr. 20 cent. per cento franchi (come stabiliva il primo progetto di legge presentato dal governo e votato prima delle vacanze) la tariffa è di 75 cent. per 500 fr. di capitale nominale, 1 fr. 50 cent. da 500 fr. a 1000 fr., 3 fr. da 1000 a 2000 fr. e così via nella ragione di 1 fr. 50 cent. per ogni 1000 fr.

Gli studi che si vanno facendo in vista di applicare la nuova imposta sulle materie prime inspirano al *Journal des Débats* le seguenti riflessioni:

« Noi siamo profondamente attoniti e confusi per le cifre d'imposte sempre crescenti che il Governo reclama: l'estate scorsa erano 488 milioni; quest'inverno 600; oggi 650; che sarà nella prossima estate, in autunno, in inverno? Dove si fermerà questa progressione?

« V'è però una coincidenza che ci fa senso, e che non è probabilmente fortuita: il *deficit* ufficiale cresce sempre proporzionalmente in modo da non potere essere colmato, secondo il Governo, che coi 140 milioni sperati dalle materie prime; è una coincidenza singolare. A misura che l'Assemblea vota le imposizioni proposte dalla Commissione del bilancio e che sono destinate a surrogare la tassa governativa sulle materie prime, il Governo s'accorge che il *deficit* è più grande di quello che avesse creduto dapprima; così l'Assemblea ha un bell'ingegnarsi, inventare ed applicare tasse nuove, tutto è in pura perdita; il Governo si ostina sempre ad affermare che la sua imposta prediletta è più che mai indispensabile.

« Noi preferiremmo che si rinunciasse pel momento a stabilire nuove imposte, limitandoci alle economie ottenibili che devono ascendere a 20 o 30 milioni. Si darebbe così al commercio, all'industria, all'agricoltura il respiro necessario alla loro convalescenza, si guadagnerebbe tempo, si conoscerebbe meglio la situazione, si vedrebbe con precisione quale sia il prodotto delle recenti imposizioni che non si conosce ancora bene.

« Non bisogna d'altronde dimenticare che nella situazione in cui si trova la Francia ogni imposta nuova fa concorrenza alle antiche. Se, per esempio, stabilite l'imposta sulle materie prime e riuscite a farla applicare, vi sarà inevitabile perturbazione in certe industrie, rallentamento nel lavoro, malessere che avrà per effetto una diminuzione nelle imposte di consumo.

« Siate adunque prudenti e sappiate aspettare. Fate la esperienza di ciò che valgano le tasse in vigore. Quando ne avrete esatta notizia, avrete agio di stabilirne altre se le prime non bastano. Questa condotta di aspettativa ci parrebbe la più conforme alla ragione e la più favorevole al paese. »

Il *Journal Officiel* pubblica i verbali del Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni relativi alle capitolazioni di Schlestadt, Verdun e Sedan. Ciascuno dei tre verbali conchiude con un voto di biasimo per i rispettivi comandanti delle tre piazze.

Il *Moniteur Universel* del 7 maggio estrae da una sua corrispondenza i seguenti particolari sul combattimento di Oroqueta avvenuto fra le truppe spagnuole ed i ribelli carlisti:

Don Carlos, dopo esser entrato a Vera il 2 maggio, si avanzò il 3 in direzione di Pamplona, e stabilì il suo quartier generale ad Oroqueta. Egli si trovava così in mezzo a due brigate di truppe regie, che erano alla sua destra ed alla sua sinistra, l'una appoggiata su Sant'Estaban, l'altra su Oyzarum. Don Carlos sembrava voler passare fra le due brigate e rifare in senso inverso la marcia fatta da Rada. Il maresciallo Serrano aveva senza dubbio presentito le intenzioni del suo avversario, ed onde chiudergli ogni via di salvezza, fece attaccare la banda Rocondo, che occupava la piccola città di Segura, posta fra Oroqueta e Tolosa. La banda di Rocondo fu sconfitta e respinta, ciò che permise al generale Serrano di rannodare fra essi i diversi corpi che manovravano in modo da accerchiare D. Carlos.

Il giorno 4, il generale Moriones si portò innanzi e fece attaccare da tre colonne la borgata di Oroqueta ove trovavasi Don Carlos alla testa di 2000 uomini circa. I carlisti, sino dalle prime scariche, cercarono rifugiarsi nelle case, ciò che permise ad una delle colonne d'attacco di slanciarsi avanti e di occupare la gran via che attraversa la borgata in tutta la sua lunghezza. Questa carica ottenne un successo completo. Gli aderenti di Don Carlos, malgrado il loro coraggio individuale, non poterono resistere ad un attacco, fatto colla precisione di movimenti che è propria delle truppe regolari. Essi fuggirono dopo aver perduto una quarantina dei loro che furono uccisi sulla via. Tutti i carlisti, che si erano rifugiati nelle case furono presi, e le truppe non ebbero che a visitare quelle case, una dopo l'altra, per raccogliere più di 800 prigionieri. Don Carlos, alla testa di un centinaio d'uomini risoluti, fuggì per la montagna e si diresse verso la frontiera della Francia — ove si trovano già Ochoa ed il generale Rada, che, non si sa per qual motivo, aveva ripassato la frontiera dopo l'arrivo di Don Carlos. Due telegrammi, l'uno di Irun e l'altro di Bajona, dicevano che Don Carlos, inseguito, era caduto nelle mani dei vincitori. Nulla confermò sino ad ora questa notizia, che non sembra esatta. Ciò che noi possiamo affermare si è che fino ad ora il governo di Madrid non ha ricevuto alcun avviso ufficiale della presa di Don Carlos.

Un dispaccio da Bajona comunicato dall'Agenzia Havas ai fogli francesi reca sul medesimo fatto d'armi alcuni particolari.

Le truppe del generale Moriones che si componevano di tre battaglioni con un effettivo totale di meno che 2000 uomini hanno occupato il villaggio alla bajonetta non lasciando ai carlisti il tempo di riaversi. L'effettivo dei carlisti raccolti in questo fatto sotto il comando del pretendente era di 5000 uomini secondo gli uni e di 7000 al dire d'altri.

Il dispaccio dell'*Havas* aggiunge queste altre informazioni: « Si dice che il maresciallo Serrano, non credendo più ad alcuna seria fazione nella Navarra, concentrerà le sue truppe nella Biscaglia lasciando ai volontari della libertà la cura di combattere e finire le bande carliste nella prima di queste due provincie. »

Il corrispondente particolare del *Times* da S. Sebastiano telegrafa a questo giornale che in generale si riteneva che in seguito al combattimento di Oroqueta la insurrezione poteva reputarsi terminata.

Senato del Regno.

Nella tornata di mercoledì venne continuata, la discussione generale dello schema di legge sul riordinamento delle Corti di Cassazione del Regno, intorno al quale ragionarono i senatori Poggi, Ferraris e Mirabelli.

CAPITANERIA DI PORTO
del compartimento marittimo di Messina.
Avviso di ricupero.

Fin dal 21 del mese di gennaro 1872, nella Piana del Faro furono ricuperate un'àncora con ceppo di legno del peso di chilogrammi 140 con relativa catena del peso di chilogrammi 100, non che altra àncora senza ceppo del peso di chilogrammi 210. Il tutto computato del valore di lire 67 50.

I proprietari di tali oggetti s'invitano a far valere entro un anno dalla presente notificazione i loro diritti con avvertenza che, scorso detto periodo, sarà provveduto giusta il disposto del Codice per la marina mercantile.

Messina, 29 aprile 1872.

Il Reggente la Capitaneria di Porto
R. DUMAY.

CAPITANERIA DI PORTO
del compartimento marittimo di Taranto.
AVVISO.

Nella spiaggia di Torchiarolo sonosi ricuperate, sullo scorcio del mese di gennaio p. p., 300 doghe, 200 delle quali lunghe 95 centimetri e larghe 10, e 100 lunghe centimetri 70 e larghe 8, giudicate del valore di lire 30.

Si diffidano gl'interessati a far valere le loro ragioni di proprietà nel termine stabilito dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

Taranto, 4 maggio 1872.

Il Capitano di porto: AVV. C. MACCARONI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 9.

Il maresciallo Bazaine non si è ancora costituito prigioniero.

Londra, 9.

La Banca d'Inghilterra ha elevato lo sconto al 5 per cento.

New-York, 9.

Oro 114 1/4.

Borsa di Londra — 9 maggio.

	8	9
Consolidato inglese	93 —	93 —
Rendita italiana	67 —	67 1/8
Turco	52 1/4	52 5/8
Spagnuolo	29 1/2	29 5/8

Chiusura della Borsa di Firenze — 10 maggio.

	8	10
Rendita 5 0/0	73 33 1/2	73 28 1/2
Napoleoni d'oro	21 52	21 55
Londra 3 mesi	27 02	27 —
Francia, a vista	108 —	107 87
Prestito Nazionale	82 45	82 37 1/2
Azioni Tabacchi (fine corrente)	— —	747 —
Obbligazioni Tabacchi	519 —	519 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	471 87	472 50
Obbligazioni id.	225 —	225 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1782 —	1780 —

Tendenza debole.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 9 maggio 1872, ore 16 2.

Il mare è agitato soltanto in qualche punto del Jonio. Venti soffiano in varie direzioni e sono generalmente deboli. Il maestrale è forte a Portotorres. Lo scirocco a Taranto e il libeccio presso Trapani. Il cielo è generalmente nuvoloso, coperto o piovigginoso solamente in alcune stazioni del nord e del centro della penisola. Le pressioni sono diminuite da due a cinque mm. tranne in Sardegna e nell'ovest della Sicilia ove sono rimaste stazionarie. Sono probabili venti di qualche intensità delle regioni occidentali. Il tempo si mantiene vario.

Pecile, tutte le celle che trovansi sul piano superiore del Castro, e l'altro edifizio volgarmente chiamato il Teatro Marittimo.

In Ostia lo scavo continua ad essere concentrato su tre punti: ai due ingressi della gran casa degli Antonini, ed allo scalo del Tevere. Nella prima località non si rinvennero oggetti d'importanza. Nell'altro punto è già comparso un gran tratto di via lastricata con poligoni, con i suoi portici a lato, lunghi circa sei metri, sotto i quali si aprono vaste sale terrene che servivano probabilmente da magazzini; e vi si trovarono parecchie monete imperiali; ed una testa in giallo antico, rappresentante un vecchio con lunga barba e capelli ricciuti, stretti da un diadema.

In Bologna si scoprirono altri sepolcri a *Ca de' Bassi*, cinque dei quali con ossa combuste e con fibule, armi di pietra e vasi adorni di bellissime sigle.

Finalmente il signor De Rivière, scienziato francese, incaricato dal suo governo di preparare i materiali per la *Storia naturale fossile e preistorica della Liguria*, esplorando perciò le caverne dette dei Bansi Rossi, in quel di Ventimiglia, fra un gran numero di ossa, di denti e di corna fossili, appartenenti ad orsi, rinoceronti, jene ed altri quadrupedi, rinvenne sotto molti metri di terra, secondo si afferma, un intero scheletro umano fossile conservatissimo, e attorno ad esso gran quantità di utensili di silice dell'età della pietra.

Veniamo alla devoluzione dei libri e degli oggetti d'arte che furono claustrali.

Era questione se dei Codici miniati del soppresso monastero di S. Martino delle Scale presso Palermo, si dovesse ornare il Museo Nazionale, dov'erano stati depositati; o la Biblioteca di quella città. Il Museo li chiedeva per le loro preziose miniature, le più delle quali sono del secolo XV e di artisti italiani; li chiedeva la Biblioteca adducendo che in essi il pregio dello scritto avanzava, e di gran lunga in alcuni, il valore artistico. A vedere, pertanto, da che parte fossero i migliori argomenti e comporre la differenza, fu eletta una Commissione; e secondo il giudizio che ella dette fu provveduto, lasciando al Museo tre Codici come quelli che hanno pregio più artistico che bibliografico, e dando gli altri alla Biblioteca. Toccarono così al Museo: 1° Un Codice contenente l'*Officio della Vergine* di pagine 195, parte in pergamena, parte in carta bambagina, con 53 bellissime miniature di scuola olandese del secolo XV; 2° Un codice con i *Salmi di Davide* di pag. 235, che ha nove miniature di gran pregio rappresentanti fiori, frutti e armi di famiglia, e appartenenti alla scuola umbra del secolo XV; 3° Un Codice di *Miscellanee sacre*, di 167 pagine; molte delle quali mostrano graziose e finissime miniature di più maniere, anch'esse del cinquecento. Fra' Codici poi che ebbe la Biblioteca, e che vedonsi pure adorni qua e là di miniature, due segnatamente, quanto al pregio dello scritto, voglion esser notati, e sono la *Storia scolastica di Pietro Comestone* e le *Rivelazioni di Santa Birgitta di Svezia*, scritte in volgare.

Alla Biblioteca civica di Reggio di Calabria, che fin dal 1869 ebbe più migliaia di volumi (e parecchie edizioni rare) delle librerie che furono de' conventi di quella città, di Laureana e di Fiumara, si cedettero in questo mese anche i libri lasciati dai Cappuccini di Caulonia. E si continuarono le pratiche con molti municipii per condurli ad instituire Biblioteche pubbliche offerendo loro i libri claustrali delle rispettive terre. Le quali pratiche sortirono buon effetto appresso i municipii di Magliano Sabino (provincia di Perugia). Essi hanno assegnato ciascuno una dote annua di lire 400 da mettersi nella compra di libri nuovi che meglio rispondano al bisogno della comune coltura. Di queste novelle Biblioteche comunitative, la sola provincia di Perugia ne conta ora 29, le più già ordinate ed aperte al pubblico, e provviste di opere moderne. Nè i municipi delle altre provincie si mostrano meno solleciti che quei dell'Umbria di crescere il capitale delle loro Biblioteche a questi ultimi anni instituite od arricchite con libri claustrali. Della qual sollecitudine possiamo qui riferire, e ce ne gode l'animo, un notevolissimo esempio dato dal Municipio di Fermo, che nel passato mese acquistava alla sua Biblioteca una eletta e copiosa libreria per 33 mila lire dalla famiglia De Minicis; facendo vedere con ciò com'esso riponga una delle maggiori speranze di pubblico bene ne' sussidii che si porgono alla generale coltura, nella quale sta veramente tanta parte della salute e dell'onore di un popolo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 9 maggio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	756 5	756 4	756 4	756 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	16 5	21 2	18 8	15 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	70	48	63	85	Massimo = 22 0 C. = 17 6 R.
Umidità assoluta	9 85	8 92	10 10	10 76	Minimo = 14 5 C. = 11 6 R.
Anemoscopio	SE. 0	S. 7	O. 0	Calma	Pioggia in 24 ore = 26.mm 0
Stato del cielo	3. nuvolo	0. coperto	0. piove	10. bellissimo	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA
del dì 10 maggio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO
Genova	30	–	— —
Napoli	30		—
Livorno	30		— —
Firenze	30	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —
Milano	30	–	— —
Ancona	30	—	— —
Bologna	30		— —
Parigi	90	— —	— —
Marsiglia	90	106 45	105 95
Lione	90	—	—
Londra	90	27 02	26 92
Augusta	90	— —	— —
Vienna	90		— —
Trieste	90	–	— —
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —

VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	73 80
Prestito Nazionale	1 aprile 72	— —	82 10
Detto piccoli pezzi	1 aprile 72	— —	82 15
Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	»	537 50	504 —
Detti Emissioni 1860-64	1 aprile 72	— —	71 77 1/2
Prestito Romano, Blount	»	— —	69 90
Detto Rothschild	1 dicem. 71	— —	72 95
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000 —	3835
Banca Nazionale Toscana	»	1000 —	— —
Banca Romana		1000 —	1525 —
Banca Generale		500 —	561 25
Banca Italo-Germanica		500 —	592 —
Azioni Tabacchi		500 —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0		500 —	522
Strade Ferrate Romane	1 luglio 1866	500 —	128 —
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	200
Strade Ferrate Meridionali	1 genn. 72	500 —	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
Società Rom. delle Miniere di ferro		537 50	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	713 50
Titoli provvisorii del Gas	1 genn. 72	500 —	714 —
Gas di Civitavecchia	»	500 —	390 —
Pio Ostiense	»	430 —	109 —
Credito Immobiliare	»	500 —	505 —
Compagnia Fondiaria Italiana		250 —	220 —

Visto — *Il Deputato di Borsa:* GIUSEPPE RIGACCI.

TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI.

Atto di citazione in via formale.

L'anno mille ottocento settantadue ed alli ventidue del mese di aprile in Caranza, Treviggio e Buto.

Alla richiesta del comune di Varese Ligure e per esso del sindaco signor cav. Bartolomeo Agazzi ivi residente, il quale sarà nell'attuale giudizio rappresentato dal procuratore Francesco Questa, nel cui ufficio posto in Chiavari, via Vittorio Emanuele al civico num. 42 elegge domicilio.

Io sottoscritto Giuseppe Cattaneo usciere addetto alla pretura di Varese Ligure quivi domiciliato ho notificato ai signori:

1. Devincenzi Giovanni fu Domenico.
2. Barbieri Antonia fu Gio. Battista.
3. Gotelli Lorenzo fu Giovanni.
4. Gotelli Lorenzo fu Domenico.
5. Biasotti Antonio fu Gio. Battista.
6. Delucchi Lorenzo fu Giovanni.
7. Biasotti Agostino fu Agostino.
8. Gotelli Giovanni di Lorenzo.
9. Biasotti Biagio fu Andrea.
10. Ghiorzo Giuseppe fu Lorenzo.
11. Biasotti Domenico fu Domenico.
12. Armanino Lorenzo di Francesco.
13. Figone Francesco fu Giovanni
14. Delucchi Francesco fu Francesco.
15. Gotelli Lorenzo fu Lorenzo.
16. Barbieri Antonio fu Antonio.
17. Devincenzi Gio. Batt.a fu Gio. Batt.a
18. Armanino Lorenzo fu Nicola.
19. Gotelli Domenico fu Giovanni.
20. Mezzetta Domenico fu Domenico.
21. Delucchi Giovanni fu Domenico.
22. Gotelli Giovanni fu Antonio.
23. Gotelli Lorenzo fu Pietro.
24. Delucchi Domenico di Lorenzo.
25. Lorenzo, 26. Giovanni, 27. Domenico (maggiori), 28. Antonio, 29. Angelo (minori) fratelli Delucchi fu Angelo, fu Lorenzo, e i tre primi pei minori e anche a nome proprio.
30. Depaoli Francisca fu Agostino vedova di detto Angelo Delucchi.
31. Parmiggiani Pellegro fu Giovanni.
32. Biasotti Gio. Batt.a fu Gio. Battista.
33. Gotelli Matteo fu Matteo.
34. Ottoboni Bartolomeo fu Giuseppe.
35. Delucchi Giovanni di Antonio.
36. Gotelli Lorenzo fu Antonio.
37. Gotelli Domenico fu Francesco.
38. De Neri Gio. Battista di Lorenzo.
39. Ghiorzo Michele fu Gio. Battista.
40. Ghiorzo Carlo fu Giacomo.
41. Bricca Michele fu Gio. Battista.
42. Biasotti Giovanni fu Antonio.
43. Biasotti Antonio Maria fu Vincenzo.
44. Francesco, 45. Maddalena, 46. Maria-Domenica, fratello e sorelle Giambruno fu Lorenzo fu Vincenzo.

Ghiorzo Gio. Battista di Francesco.
Ghiorzo Gaetano di Francesco.
Armanino Giovanni fu Domenico.
Biasotti don Agostino fu Giacomo.
Barbieri Giovanni fu Antonio.
Barbieri Giovanni fu Giovanni.
Biasotti Giovanni fu Domenico.
Gotelli Giovanni fu Lorenzo.
Gotelli Lorenzo fu Antonio.
Gotelli Pietro fu Lorenzo.
Gotelli Giovanni fu Giovanni.
Mezzetta Domenico fu Domenico.

59. Biasotti Agostino fu Antonio.
60. Delucchi Giovanni fu Francesco.
61. Prete Domenico, 62. Bartolomeo, fratelli Delucchi fu Francesco.
63. Delucchi Lorenzo fu Domenico.
64. Devincenzi Lazzaro fu Gio. Batt.
65. Armanino Francesco fu Lorenzo.
66. Devincenzi Domenico fu Pietro.
67. Biasotti Giovanni fu Giovanni.
68. Delucchi Antonio fu Antonio.
69. Armanino Guglielmo fu Antonio.
70. Delucchi Giovanni fu Angelo.
71. Delucchi Giovanni fu Lorenzo.
72. Ottoboni Lorenzo fu Giuseppe.
73. Antonio, 74. Giovanni, 75. Maria, 76. Catterina, fratelli e sorelle Delucchi fu Domenico, maggiore il primo, minori gli altri, e con questi ultimi, e per qualunque interesse personale la loro madre ed amministratrice.
77. Mezzetta Orsola fu Gio. vedova di detto Domenico Delucchi.
78. Gotelli Giovanni fu Domenico.
79. Pezzi Pietro fu Giovanni.
80. Armanino Giovanni fu Giuseppe.
81. Ghiorzo Gio. Batt. fu Gio. Battista.
82. Delucchi Giovanni fu Antonio.
83. Gotelli Antonio fu Antonio.
84. Delucchi Antonio fu Domenico.
85. Biasotti Domenico di Giovanni.
86. Delucchi Giovanni fu Domenico.
87. Delucchi Domenico fu Domenico.
88. Biasotti Domenico fu Antonio.
89. Biasotti Francesco fu Agostino.
90. Pietronave Domenico di Giovanni, tutti contadini e proprietari, domiciliati e residenti quelli indicati dal n. 1 al n. 36 inclusivi a Caranza, quelli dal n. 50 al 77 pure inclusivi in detto luogo di Caranza, quelli dal n. 81 al n. 87 pure inclusivi, sempre a detto luogo di Caranza, e quelli dal 37 al 41 e dal 78 all'80 inclusivi a Treviggio, e per fine quelli dal n. 42 al 49 inclusivi e dall'88 al 90 pure inclusivi a Buto;

Che con istrumento del 4 marzo 1387 not. Vattuone alcuni rappresentanti degli uomini della villa di Caranza, tanto a nome proprio quanto di tutti gli altri uomini della villa di Caranza *quorumcumque*, facevano acquisto della selva detta di *Monte Gottaro* quale fu sempre ritenuta come una pertinenza di quella università;

Che aggregata la villa di Caranza al comune di Varese e ritenute le disposizioni dell'art. 4 della legge comunale 7 ottobre 1848 non potrebbe dubitarsi che per la fusione operatasi in forza di questa legge la proprietà di detta selva si appartiene al comune e a lui esclusivamente compete diritto di amministrarla, regolarne il godimento e disporne;

Che questo suo diritto venne per molti anni riconosciuto come emerge anche da varie sentenze contravvenzionali contro gli abitanti delle frazioni di Caranza, Treviggio e Buto;

Che ultimamente però gl'individui sovra menzionati allo scopo di paralizzare altri procedimenti in corso, a causa di atti illeciti che alcuni di essi si permisero in detta boscaglia, instituirono un giudizio possessorio e riescirono ad ottenere sentenza del pretore di Varese Ligure in data del 15 aprile 1869, colla quale venne dichiarato provato il possesso esclusivo *pro indiviso* degli attori a titolo di proprietà *uti singuli* della selva e pascoli di Monte Gottaro nell'intervallo decorso dal 2 luglio 1864 all'8 novembre 1866 e vennero mantenuti gli stessi in tale possesso ad esclusione della comunità convenuta inibendo a questa di molestarli sotto pena d'ogni danno colla condanna del comune nelle spese;

Che tale sentenza venne confermata dal tribunale di Chiavari con altra delli 11 settembre 1869;

Che in questo stato di cose il Consiglio comunale di Varese con sua deliberazione del 7 febbraio 1870, approvata dalla Deputazione provinciale il 7 aprile 1870, avrebbe deciso d'instituire l'attuale giudizio onde far pronunciare in modo definitivo sui proprii diritti.

E quindi fa instanza che, previa dichiara non competere ai convenuti *uti singuli* alcun diritto sulla selva e pascoli di Monte Gottaro di cui nell'istrumento del 4 marzo 1387 notaio Vattuone, sia invece dichiarato competerne la proprietà al comune di Varese Ligure per effetto della fusione verificatasi in esso di tutte le attività delle frazioni componenti il comune medesimo, e sia quindi il comune stesso dichiarato unico a fare valere i suoi diritti di proprietà, amministrazione e godimento di detta selva e pascoli, colla loro condanna solidale al risarcimento dei danni dipendentemente dai tagli indebiti ultimamente praticati e alle spese del giudizio.

Ed all'oggetto sia provveduto sopra detta domanda, il comune richiedente, ritenuto che la citazione nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile avuto riguardo al numero degli individui a citarsi ed alle distanze a percorrersi, rassegnò instanza al tribunale civile di Chiavari, chiedendo autorizzarsi la citazione per pubblici proclami alla forma dell'articolo 146, Codice procedura civile, sulla quale instanza previe conclusione del Pubblico Ministero venne accolta con provvedimento 11 marzo 1872, instanza e provvedimento del seguente tenore:

Tribunale civile di Chiavari.

Illustrissimi signori cav. presidente e giudici,

L'amministrazione comunale di Varese Ligure in persona del suo sindaco cav. Bartolomeo Agazzi residente in detto luogo, rappresentato dal causidico sottoscritto, espone:

Che il detto comune ha interesse di promuovere nanti le SS. VV. Ill.me giudizio di rivendicazione della selva e pascoli di Monte Gottaro contro i novanta individui indicati nella relativa citazione che presenta.

E siccome pel numero dei convenuti la citazione riuscirebbe sommamente difficile, perciò fa istanza al tribunale Ill.mo perchè in senso dell'articolo 146, Codice procedura civile, previo il parere del Pubblico Ministero, si degni autorizzare la citazione per proclami designando alcuni fra i citandi cui la citazione debba intimarsi nelle forme ordinarie. — Onorario a tariffa — Firmato: F. Questa, proc.

Visto, si comunica al Pubblico Ministero per le sue conclusioni e si deputa il signor avvocato Capotorti perchè ne faccia la relazione in camera di consiglio.

Chiavari, 17 marzo 1872. — Firmato: Isnardi.

Letto l'articolo 146 Codice procedura civile,

Il Pubblico Ministero conchiude per l'autorizzazione di citazione per pubblici proclami, con che siano però con citazione nei modi ordinari intimati cinque dei principali possidenti di Caranza, due di Treviggio e tre di Buto, fra i convenuti all'attore come meglio visti.

Chiavari, 9 marzo 1872. — Firmato: Chaurand, sost.

Il tribunale civile sedente in Chiavari:

Vista la relazione del signor giudice delegato,

Autorizza la chiesta citazione per pubblici proclami mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari, e nel Giornale Ufficiale del Regno, e con che venga la citazione stessa notificata nei modi ordinari a cinque dei principali possidenti di Caranza, a due di quelli di Treviggio ed a tre di quelli di Buto, a scelta del comune ricorrente.

Chiavari, addì 11 marzo 1872. — Firmati: Isnardi, presidente — Emerico, cancelliere.

Munito l'originale della marca di registrazione da lire 1 20 annullata.

Per autenticazione:

Tassara, vicecancelliere.

Pertanto io detto usciere le instanze del comune richiedente insequendo, ed inerentemente al suddetto decreto del tribunale che autorizza per pubblici proclami i novanta individui sopraindicati a comparire nanti il tribunale civile di Chiavari in via formale col termine di giorni quindici per veder accogliere le conclusioni sopra tenorizzate, con dichiarazione che in scadenza di citazione saranno depositate alla cancelleria del prefato tribunale i titoli sopra ricordati.

E tale citazione ho eseguita copia del presente, e di suddetto decreto e ricorso che lo precede, notificata, data e lasciata ai nominati Devincenzi Giovanni fu Domenico, Figone Francesco fu Giovanni, Delucchi Giovanni di Antonio, Gotelli Domenico fu Francesco, Ghiorzo Gio. Battista di Francesco, Biasotti Biagio fu Andrea, domiciliati e residenti a Treviggio, anzi a Caranza, Gotelli Domenico fu Giovanni, domiciliati e residenti a Treviggio, Armanino Giovanni fu Domenico, Giambruno Francesco fu Lorenzo e Ghiorzo Giovanni Battista di Francesco, domiciliati e residenti nella villa o frazione di Buto essendo nel loro rispettivo domicilio, residenza e dimora e consegnandola, quanto a Giovanni Devincenzi fu Domenico parlando con lui in persona, quanto a Figone Francesco fu Giovanni parlando con suo figlio Giovanni, quanto a Giovanni Delucchi di Antonio parlando con suo fratello Domenico, quanto a Delucchi Lorenzo fu Angelo parlando con lui in persona quanto a Biasotti Biagio fu Andrea parlando con lui in persona, quanto a Gotelli Domenico fu Francesco parlando con sua moglie Maria Biasotti, quanto a Carlo Ghiorzo fu Giacomo parlando con lui in persona, quanto ad Armanino Giovanni fu Domenico parlando con lui in persona, quanto a Giambruno Francesco fu Lorenzo, parlando con sua moglie Catarina Rolladetti, quanto a Giovanni Battista Ghiorzo di Francesco parlando con sua moglie Catarina Pietronave

Dichiaro infine che consegnai la citazione in famiglia ai convenuti di cui e come dissi sopra non avendoli trovati personalmente non ostante le più diligenti ricerche fattene.

2095 — Giuseppe Cattaneo, usciere.

DELIBERAZIONE.

(2a pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione resa in camera di consiglio addì 22 aprile 1872, ha disposto che la Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico paghi la polizza n. 7297 pel deposito di lire mille e per canzione della surrogazione ordinaria contratta dal defunto soldato de Micco Domenico fu Gennaro, surrogato ordinario nel 60° reggimento fanteria, alla madre ed unica erede di costui Marta Mugione fu Vincenzo.

1965 — Avv. Alfonso Suriani.

AFFRANCAZIONI DI PIOMBINO

Avviso.

Il presidente della Deputazione per l'Uffizio delle Affrancazioni suddette, in conformità degli art. 21 e 22 del regolamento 13 luglio 1862, rende pubblicamente noto:

1° Che a cominciare dal dì 8 maggio corrente al dì 8 giugno p. v. saranno ricevute le dichiarazioni che agli aventi diritto piacerà di fare, giusta il disposto dei sovraccitati articoli, per ottenere in un solo corpo le preselle distintamente dovute, a ciascuno degli individui formanti parte della loro stessa famiglia.

2° Che a tale oggetto fino dal presente giorno sono posti a disposizione dei dichiaranti i moduli a stampa, che debitamente riempiuti saranno esibiti coll'intervento ed assistenza di due testimoni.

3° Che gli assenti dovranno essere rappresentati da un procuratore munito di mandato regolare.

4° Che l'uffizio della Deputazione rimarrà perciò aperto dalle ore 10 alle 12 meridiane, e dalle ore 3 alle 5 pomeridiane nei giorni feriali; e dalle ore 9 alle 12 meridiane nei festivi.

Dall'Uffizio della Deputazione, li 5 maggio 1872.

2164 — *Il Presidente:* FRANCESCO MAGGI.

(2a *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 p. 100.

Il signor Gosto Giovanni ha dichiarato di avere smarrito la ricevuta (distinta figlia) rilasciata dalla sede della Banca Nazionale in Torino, col n. 14225, di due cartelle di antica emissione portanti i numeri 200568 e 201729, della complessiva rendita di L. 1000, ivi depositate dal medesimo per averne il cambio in altrettante nuove.

Si diffida chiunque possa avere interesse nella suddetta rendita che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata presentata opposizione di sorta, la Banca rilascierà al signor Gosto Giovanni il duplicato della ricevuta smarrita, e contro l'esibizione della medesima gli rimetterà in seguito le nuove cartelle in sostituzione delle vecchie.

1919 — La Direzione Generale.

(3a *Pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

AVVISO.

Fu chiesta la rettifica in *Lugo Gaetano fu Luigi* dell'intestazione del certificato d'iscrizione n. 44 di sei azioni, rilasciato dalla succursale di Verona in data dell'8 marzo 1869 in capo a *Lugo Gaetano fu Antonio.*

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla succursale di Verona, presso cui trovansi inscritte le succennate sei azioni, un nuovo certificato in capo a *Lugo Gaetano fu Luigi*, ed annullare quello n. 44 suddescritto.

Firenze, 15 aprile 1872. — 1751

BANCA ITALIANA DI COSTRUZIONE

Avviso ai signori azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Italiana di costruzione ha deliberato nella sua seduta 2 corrente di chiamare il versamento del terzo decimo di lire venticinque per azione.

Codesto versamento dovrà essere effettuato nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 corrente mese, dalle ore 10 alle 2; e sono incaricati di riceverlo i seguenti stabilimenti di credito in Genova:

Banco Commerciale Ligure
Cassa di Sconto.

2184 — L'Amministrazione.

BANCA DI CREDITO VENETO IN VENEZIA
approvata con Reale decreto 24 marzo 1872

I signori partecipanti alla Banca di Credito Veneto sono invitati ad effettuare il versamento di it. L. 50 (cinquanta) per azione (secondo e terzo decimo) sulle azioni da essi sottoscritte, e ciò a termini dell'art. 9 dello statuto.

Tale versamento dovrà essere effettuato nei giorni 28 e 29 maggio corrente, dietro presentazione della lettera di partecipazione, in

Venezia, presso la sede della Banca, San Benedetto, Palazzo Conti.
Torino, presso la Banca di Torino.
Milano, presso la Banca Industriale e Commerciale.

Venezia, addì 7 maggio 1872.

Per la Banca di Credito Veneto
2196 — *Il Presidente del Consiglio:* N. PAPADOPOLI.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE
del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO.

I signori possessori di azioni sono avvisati che sulla proposta del Consiglio d'amministrazione l'assemblea generale degli azionisti ha fissato in lire italiane 20 (venti) per ogni azione, la cifra di dividendo per l'esercizio 1871.

Un acconto di L. 7 50 essendo stato distribuito nel p. p. mese di novembre, il saldo del dividendo, ossia L. 12 50 (dodici e centesimi cinquanta) per ogni azione, sarà pagato a cominciare dal giorno otto (8) maggio 1872:

In **Torino**, presso la cassa della Società (stazione di Porta Nuova).
In **Firenze**, presso gli uffici della divisione locale del traffico (via Nazionale, n. 12).
In **Milano**, presso il banchiere signor C. F. Brot (via Giardino, n. 14).

E nelle seguenti stazioni:

Alessandria, Acqui, Arona, Asti, Bologna, Bergamo, Brescia, Biella, Cremona, Cuneo, Casale, Chiavari, Chivasso, Carrara, Codogno, Ferrara, Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia di città), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Pescia, Pisa Centrale, Prato, Reggio, Rovigo, Savona, Savigliano, Spezia, Treviso, Tortona, Udine, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Verona P. V., Valenza, Vercelli, Vicenza, Voghera, Voltri, Viareggio. — 2168

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia
A tutto il giorno 13 aprile 1872.

ATTIVO.

		Parziali	Totali
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali	L.	122,408,244 80	128,689,529 81
Esercizio delle Zecche dello Stato	»	6,281,285 01	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866)	L.		47,450,250 »
Portafoglio	»		242,162,363 42
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali	»		44,560,318 19
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)	»		152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871)	»		631,228,885 83
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)	»		50,000,000 »
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva	»		20,000,028 10
Immobili	»		7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente	»		463,742 15
Azioni da emettere	»		»
Azionisti, saldo azioni	»		20,730,350 »
Debitori diversi	»		30,888,647 59
Spese diverse	»		3,819,986 98
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova	»		400,000 »
Depositi volontari liberi	L.	407,139,740 04	419,952,919 37
Depositi obbligatori e per cauzione	»	12,813,179 33	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa	»	18,532,975 »	274,233,120 »
Dette presso la Banca Nazion. Toscana	»	1,672,545 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	»	254,027,600 »	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa	»	17,690,700 »	357,285,000 »
Dette presso la Banca Nazionale Toscana	»	312,300 »	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild	»	60,229,700 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	»	279,052,300 »	
		L.	2,279,814,242 86

PASSIVO.

		Parziali	Totali
Capitale	L.		100,000,000 »
Biglietti in circolazione	»		956,454,996 60
Biglietti somministrati agli stabilimenti di circolazione	»		47,450,250 »
Fondo di riserva	»		20,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile	L.	3,178,848 68	4,336,222 97
Tesoro dello Stato conto corrente — non disponibile	»	1,157,374 29	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali	»		11,332,270 80
Conti correnti (non disponinile) nelle Sedi e Succursali	»		54,608,257 76
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti)	»		9,306,422 50
Mandati e lettere di credito a pagarsi	»		7,966,973 09
Dividendi a pagarsi	»		151,914 »
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico	»		906,826 08
Creditori diversi	»		12,749,934 25
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»		806,640 21
Benefizi del semestre in corso	»		2,272,495 23
Depositanti di oggetti e valori diversi	»		419,952,919 37
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare	»		274,233,120 »
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100	L.	219,664,900 »	357,285,000 »
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio	»	137,620,100 »	
		L.	2,279,814,242 86

Visto — D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Romana, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.
2149

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

Intendenza Militare della Divisione di Torino

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 15 aprile ultimo scorso, n. 15, per la provvista qui sottodescritta, è stato in incanto d'oggi deliberato al seguente ribasso.

INDICAZIONE della provvista	Unità di misura	Quantità da appaltarsi	N° dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo parziale per cadun metro	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta per la cauzione e per ogni lotto	Ribasso offerto
Tela di cotone per camicie	Metri	150,000	30	5000	L. 0 80	L. 4000	L. 120,000	L. 400	Per lotti 30 lire 6 58 per 100

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 17 del corrente mese, tempo medio di Roma, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà nessun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 7 maggio 1872.

Per detta Intendenza Militare
2182 — *Il Sottocommissario di Guerra:* A. Ceva di Nucetto.

INTENDENZA DI FINANZA DI PERUGIA

Appalto del dazio consumo governativo in alcuni comuni aperti del circondario di Rieti

AVVISO PER MIGLIORIA.

Nell'esperimento di asta tenuto oggi in questa Intendenza, il signor Remoli Augusto è rimasto aggiudicatario dell'appalto per la riscossione dei dazi di consumo in alcuni comuni aperti del circondario di Rieti pel canone annuo di L. 11,920.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento non minore del ventesimo sull'indicato annuo canone di deliberamento, andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 21 del corrente mese di maggio, e che l'offerta medesima sarà ricevuta da questa Intendenza, insieme alla prova dell'eseguito deposito del sesto del canone annuo suddetto, per garanzia dell'offerta stessa.

Stanno ferme nel resto tutte le altre avvertenze, già fatte di pubblica ragione col precedente avviso in data 15 aprile u. s.

Perugia, 6 maggio 1872.

2192 — *Il Segretario:* CAMILLETTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Torino ha pronunciato il seguente decreto in camera di consiglio sotto la data del 13 aprile 1872.

Il tribunale udita in camera di consiglio la relazione del sovraesteso ricorso e degli annessi titoli.

Approva ed omologa la divisione intervenuta tra li Delfina Ajmini di Giuseppe vedova di Michele Doyen e di lei figli Camillo, Eugenia moglie di Giovanni Lossa, Laura, Secondina e Maria fratello e sorelle Doyen fu detto Michele, le tre ultime minori d'età, e tutti domiciliati a Torino, ad eccezione della Lossa Eugenia che è domiciliata in Genova e di cui in atto otto marzo scorso, ricevuto Cassinis (registrato a Torino addì 11 stesso mese, numero 1655, per lire 56 40).

Dichiara perciò essere devoluta in forza del testamento olografo del detto Michele Doyen fu Giuseppe, domiciliato in Torino 15 giugno 1869, depositato con atto 13 maggio 1871, ricevuto Cassinis (Registrato a Torino il 25 stesso mese, numero 2936, per lire 10 80) all'unico di lui erede universale Doyen Camillo di lui figlio, domiciliato a Torino, la rendita di lire tremila, consolidato cinque per cento, creazione 10 luglio 1861, inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore del predetto Michele Doyen fu Giuseppe, domiciliato a Torino, ove decedette il 10 maggio 1871, come da certificati 4 luglio 1863, numero 72475-72476-72477 della rendita ciascuno di lire mille.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore di tale rendita, e queste rimettere al Camillo Doyen.

Torino, 13 aprile 1872. — All'originale firmati: Bobbio presidente — Borgialli vicecanc.

Si richiede la presente inserzione per gli effetti previsti dall'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 13 aprile 1872.

Avv. Bertola sost.° Barberis, proc. capo. — 1750

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a pubblicazione)

Inserzione a termine dell'articolo 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Con decreto del tribunale civile di Torino 11 marzo 1872, si autorizzò l'alienazione sino alla concorrente della metà del certificato n. 21925, per lire cento di rendita cinque per cento, intestato a Carpini Giovanni, Giuseppe, Carlo, Michele, Leonardo e Giuseppina fratelli e sorella fu Giovanni Battista, residenti a Torino, minori sotto la legittima amministrazione della loro madre Moffa Giovanna vedova Carpini, dichiarando che la quota di proprietà su detto certificato spettante alla Giuseppina, deceduta *ab intestato*, passò per successione legittima ai detti fratelli e madre Carpini.

Si ordinò quindi il tramutamento di detto certificato in un altro per lire cinquanta di rendita a favore dei detti minori Giovanni, Giuseppe, Carlo, Michele, Leonardo Carpini, ed alla Giovanna Moffa vedova Carpini per una diciottesima parte, con usufrutto alla medesima, ed in cartelle al portatore per lire 50 di rendita da alienarsi secondo il prescritto.

Torino, 25 marzo 1872.

2145 — Avv. Gasca, proc. capo.

NOTIFICANZA.

(1a pubblicazione)

Per ogni effetto che di diritto ed a mente di legge si notifica che a richiesta del signor Giovanni Maria Fontana tanto in proprio che qual padre e legittimo amministratore de' suoi figli minori Emma, Modestina, Clementina e Camillo, unitamente al Giacomo Giuseppe altro figlio maggiore, fu con decreto del tribunale civile di Torino in data 19 aprile ultimo scorso autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire allo svincolo tanto del certificato numero 36326, quanto dell'assegno provvisorio numero 4960, in data entrambi del 25 agosto 1862, intestati al causidico Giuseppe Piana fu Pietro, dimorante in Torino, per una complessiva rendita di lire 1882 e centesimi 40, ed annotati d'ipoteca a favore dell'ora fu attuaro collegiato Giacomo Giuseppe Fontana, ed al conseguente tramutamento in conformità dell'atto di quitanza 28 dicembre 1871 rogato Taccone notaro in Torino.

Torino, 3 maggio 1872.

2144 — Piana, proc. capo.

DIFFIDA.

Il sottoscritto nel 24 aprile prossimo passato rimetteva alla propria moglie Pasquina da Livorno una lettera con entro una cambiale in bollo fino a lire 6, firmata in bianco, da servirsene ad uso di commercio; essendo stata smarrita alla posta, diffida chiunque a riceverla e scontarla, giacchè la medesima cambiale deve ritenersi per nulla, di nessun valore e come non avvenuta.

Viareggio, 3 maggio 1872.

2122 — Alessandro Bertacca.

AVVISO. — 1759

(3a pubblicazione)

Si previene il pubblico, qualmente con decreto emesso dal tribunale del circondario di Girgenti del 22 marzo 1872 venne prescritto quanto appresso.

Autorizza l'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico ad eseguire il pagamento della somma depositata in lire novemila trecento ottantaquattro dalla Impresa del nuovo Molo in Girgenti sotto la Ditta Lasio e Talacchini, giusta la corrispondente polizza data in Palermo a dì quindici ottobre 1869, di num. 7847 e 9082 di posizione, oltre gl'interessi maturati in favore dei signori Gaetano e sacerdote Alessio Di Giovanni, coniugi Vincenza Di Giovanni e Fortunato Montuono; coniugi Rosa Di Giovanni e Pietro Cinquemani; coniugi Crocefissa di Giovanni e Giambattista Pelons; coniugi Giuseppa Di Giovanni e Vincenzo Acquisto; coniugi Rosalia Di Giovanni ed Isidoro Guida, e coniugi Francesca Camizzi e Francesco Colletti, domiciliati in Cianciana, meno di questi ultimi coniugi signori Camizzi e Colletti, domiciliati in Ribera; e nella quota, essi signori Di Giovanni e Camizzi in lire mille cento settantatrè per cadauno, quali unici eredi del riferito rispettivo padre e marito signor Vincenzo Di Giovanni.

Autorizza altresì la suddetta Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di pagare la suddetta somma al riferito sacerdote Alessio Di Giovanni, tanto per se, che qual procuratore dei mentovati di lui coeredi.

Chiunque ha interesse a fare opposizione, dovrà produrla ai termini del regolamento approvato con il decreto 8 ottobre 1870; e scorsi i termini di rito, sarà eseguito il pagamento agli eredi Di Giovanni cennato nel suddetto decreto.

Per estratto
Sacerdote Alessio Di Giovanni, proc.

DELIBERAZIONE.

(2a pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Palermo, prima sezione civile, con deliberazione del 31 marzo 1871 dispose che l'annua rendita di lire novanta iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore della signora Pollaci Emmanuela fu Salvatore nubile e domiciliata nel monastero di S. Gaetano in Monreale, giusta il certificato di numero quarantaseimila novecento quarantanove, del diciannove gennaro 1870, e l'altro di lire ottantacinque annue intestato come sopra, giusta il certificato di numero quarantaseimila settecento trentaquattro, del ventidue dicembre 1869, fossero dal direttore del Gran Libro e dagli ufficiali cui spetta trasferite ed intestate a favore della signora Di Liberto Giovanna di Antonino vedova Pollaci.

Palermo, 14 aprile 1872.

1961 — Francesco Bozzo, proc.

SUNTO DI NOTIFICAZIONE DI PRECETTO.

Io sottoscritto usciere ho notificato al signor Plevisani Antonio fu Silvestro, di incognito domicilio e dimora, mediante affissione di una copia alla porta esterna del tribunale; e consegna di altra al signor procuratore del Re in Roma, un atto di precetto portante ingiunzione ad esso Antonio Plevisani di pagare al signor Angelo Bonanni, possidente, domiciliato elettivamente in via Monte Brianzo n° 48, la somma di lire 668 87, importo fra sorte e spese al medesimo signor Bonanni dovuto da detto Antonio Plevisani, non che dai signori Pietro e Francesco Plevisani, Lucia Ciocci vedova Plevisani, in virtù di sentenza resa dal signor avvocato Pizzi, già giusdicente del cessato tribunale civile di Roma addì 31 marzo 1871; con diffidazione che non pagandosi detta somma nel termine di giorni trenta a decorrere da detta notificazione si procederebbe in odio dei medesimi alla subastazione di più fondi stabili, ossia dominio utile di vigna, in territorio di Rocca di Papa vocabolo Calcare, al n° di mappa 862 della sezione 1a; dominio utile di vigna, in territorio di Marino, ai numeri 1017 e 1018 della sezione 1a; dominio utile di altra vigna in detto territorio, contrada Lombardi, segnata in in mappa coi numeri 472, 473, 476 della sezione 2a; dominio utile di terreno in Vocabolo Ercolano, al n° di mappa 764 della sezione 2a, nello stesso territorio di Marino; e come meglio a detto atto di precetto come sopra notificato.

Roma, 27 aprile 1872.

Paolo Bonomi, usciere addetto
2171 — al trib. civ. e corr. di Roma.

SUNTO DI DECRETO.

(3a pubblicazione)

Il tribunale civile di Ancona con decreto in data 16 marzo 1872 ha dichiarato Achille, Quirino, Luigia, Enrica, Erminia e Vincenza Marchini figli ed eredi del fu Mariano Marchini; Vincenzo, Teresa ed Anna Marchini figli ed eredi del fu Carlo Marchini; Vincenzo e Carola Marchini figli ed eredi del fu Natale Marchini, all'oggetto di conseguire a parti eguali il prezzo di espropriazione di fondi eseguita dal Ministero della guerra, il quale prezzo è presso la Cassa dei Depositi e Prestiti con polizza numero 2883. — 1765

ESTRATTO DI DECRETO.

(3a pubblicazione)

Il sottoscritto nell'interesse di chi di ragione deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale sedente in Ancona, con decreto proferito sotto di 28 decembre 1871 ha dichiarato che Alessandro di Teofilo Mainardi è l'erede del fu don Andrea Mainardi, legatario dei mobili ed effetti della fu Maddalena Valacca, e che perciò la cartella del Debito Pubblico pontificio marcata al numero 27460, ed al registro 12324, in data 3 marzo 1845, attestante la rendita annua in scudi romani dieci e bajocchi dodici a favore di Maddalena Valacca, vista, e riconosciuta dal direttore generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia li 25 aprile 1861, sotto numero 80, del registro matricolare per le Marche e l'Umbria in italiane lire 53 e centesimi 83, con godimento al 1° luglio 1860, numero 137004, appartiene oggi in assoluta proprietà e spettanza al signor Alessandro di Teofilo Mainardi di Polverigi, e che perciò ha piena facoltà di convertirla e ritrarne i frutti e farne ogni altra cosa conseguente dalla proprietà.

1761 — Dott. Andrea Sassi.

DIFFIDAZIONE. — 2188

Si fa noto a chi spetta che Bartolommeo Monti oste, ora trasferito in via del Grottino n. 18, non è intestatario dell'esercizio, avendo fin dal settembre 1870 venduto stigli e generi al fratello Antonio, siccome risulta dagli atti di vendita o dalla perizia Santarelli registrata alla Camera di commercio. E ciò per ogni effetto di legge.

Roma, 8 maggio 1872.

Teodorico Gentili, proc.

ESTRATTO DI BANDO.

(1a pubblicazione)

Regio tribunale civile e correzionale di Roma, sezione 2a.

A richiesta di Cearini Giuseppe, domiciliato in Roma, vicolo d'Ascanio, n. 6, rappresentato dal suo procuratore Sarmiento Carlo.

Si notifica qualmente in forza di sentenza emanata da questo eccellentissimo tribunale li 6 settembre 1871, debitamente registrata e notificata, ed in virtù di ordinanza dell'eccellentissimo vicepresidente, del dì 20 marzo 1872, debitamente notificata; nella udienza del giorno 15 giugno 1872, nella sala d'udienza di questo eccellentissimo tribunale si procederà a forma di legge con i patti e condizioni nel bando espresse, allo incanto dei seguenti fondi esecutati a danno di Flaminj Giuseppe, cioè:

Casa da cielo a terra, posta in Monterosi sulla via corriera, confinante Compagnucci, Flaminj eredi e Paolucci, del valore di perizia di lire 2010 24.

Casa in detta via vicino alla Fontana, confinante eredi Frosi, eredi Serallessandri, di valore di perizia lire 453 26.

Terreno seminativo vignato, con alberi di olivo, in territorio di Monterosi, per la strada della macchia sopra la vigna nuova in vocabolo Santa Maria, confinante coi beni Quattrocchi, Placidi, D. Vincenzo Pagielli e la detta strada, del valore di perizia di lire 985 57.

2160 — Carlo Sarmiento, proc.

NOTIFICANZA.

(1a pubblicazione)

Per tutti gli effetti previsti dalla legge 11 agosto 1870 e relativo regolamento 8 ottobre detto anno, si notifica che con decreto del tribunale civile di Torino in data 19 aprile ultimo scorso, venne ad instanza delle signore Matilde consorte di Pietro Roveda, Francesca moglie di Costantino Rampone ed Anna sorelle Leydi, dimoranti in Torino, autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire allo svincolo e tramutamento al portatore del certificato in data 27 settembre 1862, num. 47756, dell'annua rendita di lire 340 intestato alla Leydi Maria Giovanna vedova, nata Piana, ed annotata d'ipoteca a favore delle stesse sorelle Leydi sue figlie.

Torino, 3 maggio 1872.

2143 — Piana, proc. capo.

NOTIFICAZIONE CON CITAZIONE.

Ad istanza del signor Vincenzo Ferri, rappresentato dal procuratore Curzio Pagnoncelli, si notifica al signor Gaspare Ferri, d'incognito domicilio, che dal R. pretore del 1° mandamento di Roma, con ordinanza 5 marzo 1872, a richiesta dell'istante, fu sospesa lavendità della scorzetta oppignorata dal Levi Angelo contro esso Gaspare Ferri presso il terzo signor Domenico Lang, e si cita insieme a comparire avanti il sullodato pretore il 24 maggio corrente, in cui si discuterà il merito della causa.

2162 — Curzio Pagnoncelli, proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2a pubblicazione)

Il sottoscritto procuratore a nome della Ragazzoni Elisabetta in Dondi Giuseppe di Rivara ammessa al gratuito patrocinio con decreto 25 gennaio 1865 in evasione del disposto dall'articolo venticinque Codice civile,

Notifica

Che l'illustrissimo tribunale civile di Modena, con sentenza 17 aprile 1871, numero 153, sull'istanza della Ragazzoni, che ha eletto domicilio in detta città presso la persona e studio di esso procuratore, via San Vincenzo, numero otto, nuovo, ha dichiarata l'assenza di Giuseppe fu Ferdinando Ragazzoni di Mortizzuolo ad ogni effetto di legge.

Modena, 25 marzo 1872.

Dott. Emidio Benatti, sostituto Castelbolognesi.
1461

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.